Osservatorio

Istituzionale e Normativo

ISSN: 1594/4573

SOMMARIO

In questo numero 4
Normativa Nazionale 12
Normativa Regionale 39
In primo piano 74
Il parere dell'esperto 78
Documenti Area SIN 82
Indice normativa 86

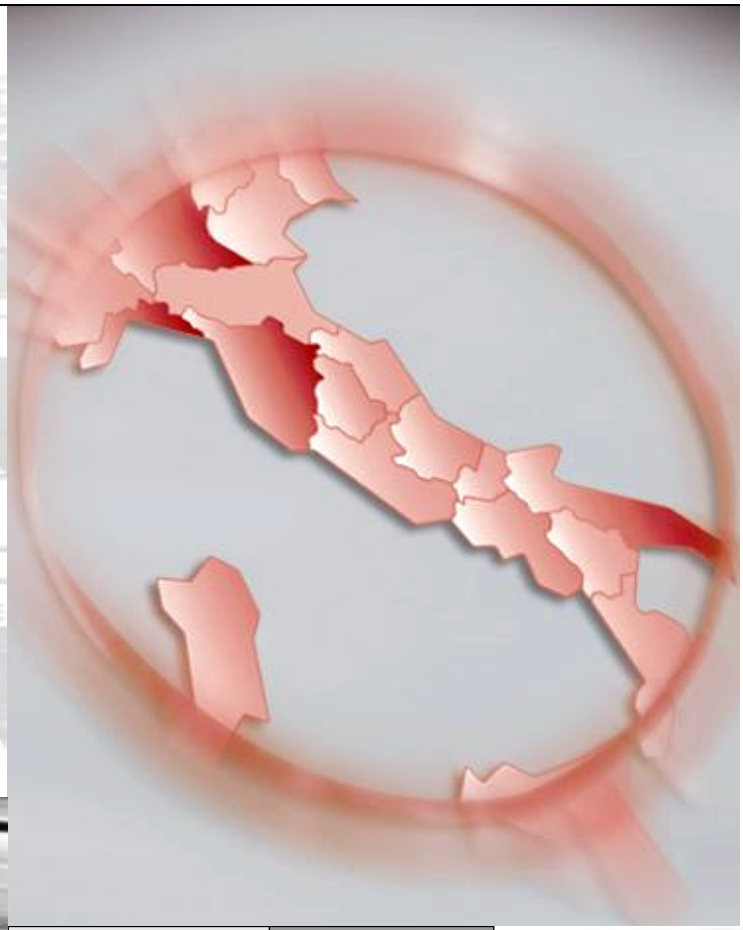

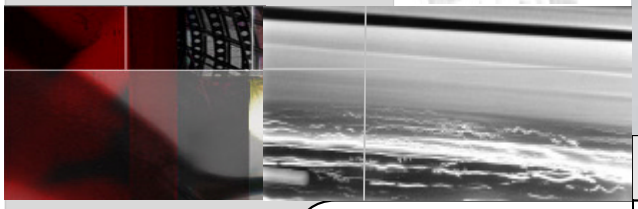

IN PRIMO PIANO

Allegati

- Decreto legislativo n. 276/03
- Accordo Quadro Conferenza Unificata 19 giugno 2003

I TESTI INTEGRALI

ISFOL
Area Studi
Istituzionali e Normativi

Direzione editoriale:
Claudio Tagliaferro
Dirigente Area SIN

Responsabile del comitato di Redazione:
Anna Maria Torsello

Comitato di Redazione:
Anna Maria Torsello, Roberta D'Agostino, Giuditta Occhiocupo, Francesco Pomponi, Costanza Romano

Gli autori dei contributi sono indicati nel frontespizio delle singole rubriche

Via G.B. Morgagni, 30/E – 00161 Roma
Tel. 06/445901 – Fax 06/44590446
E-mail: studi.normativi@isfol.it

Area Studi Istituzionali e Normativi

ISSN: 1594/4573

Elaborazione Grafica: **Valter Belliscioni**
Consulenza editoriale: **Alessandro Mosca**

Editoriale

Continua con la pubblicazione del numero 2/2003 la diffusione dell'Osservatorio Istituzionale e Normativo rinnovato nella grafica e nei contenuti a cui è stato attribuito l'ISSN a garanzia dell'affidabilità tecnico – scientifica. Le norme pubblicate si riferiscono al trimestre aprile, maggio, giugno 2003. Anche in questo numero oltre alla consueta parte dedicata alle politiche pubbliche per l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale, la formazione universitaria, il lavoro, il decentramento sono presenti rubriche di approfondimento con contributi dei nostri esperti, documenti di attualità, recensioni e provvedimenti in forma integrale.

In primo piano sono allegati il testo del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" ed il testo dell'Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la "Realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53".

Per quanto riguarda le attività realizzate, l'Area SIN continua a seguire tra gli altri il tema dello Sviluppo locale; in particolare, nel corso del seminario di Benevento del 24 novembre c.a. sono stati presentati due documenti: "Progetti integrati territoriali Regioni Obiettivo 1" e la ricerca sullo "Sviluppo locale nelle quattro Province meridionali: Benevento, Avellino, Campobasso e Foggia".

Tra le altre attività segnaliamo: la rilevazione e l'analisi dei PIT in collaborazione e su mandato della Direzione Generale Impiego del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l'analisi dei meccanismi di governance nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo 2000 – 2006 in sei Regioni e in sei Province; lo studio sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per le materie istruzione, formazione e lavoro per il quale è avvenuto un incontro il 26 novembre c.a.

E' inoltre in lavorazione un numero monografico dell'Osservatorio, dedicato al tema degli assetti istituzionali e organizzativi delle Province italiane in tema di formazione, lavoro, istruzione e politiche sociali.

Claudio Tagliaferro

IN QUESTO NUMERO

Tra i provvedimenti pubblicati, a livello nazionale, nel periodo che intercorre tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2003 e nelle materie dell'istruzione, della formazione ed orientamento professionale, formazione universitaria, decentramento istituzionale, quelli di maggiore rilevanza sono:

- la legge n. 53 del 28 marzo 2003 (c.d. legge "Moratti") riguardante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (Legge Moratti). Tale legge delega, composta di sette articoli, deve assicurare a tutti i cittadini il diritto all'apprendimento nell'intero arco della vita ed il diritto all'istruzione e all'apprendimento per almeno 12 anni;
- il Governo, dall'entrata in vigore di tale legge, è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi per definire le norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Tra le innovazione apportate dal provvedimento preso in esame, ricordiamo che alla scuola dell'infanzia segue il primo ciclo d'istruzione costituito dall'unione della scuola primaria e della scuola secondaria inferiore. Questo ciclo, che avrà la durata di otto anni, riunisce la vecchia scuola elementare (di durata quinquennale) e i tre anni di scuola media.

Al termine della scuola secondaria non vi sarà più l'esame di Stato e l'insegnamento della lingua straniera è obbligatorio nei tre anni della scuola secondaria. La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.

Inoltre tale legge prevede l'adozione di uno o più regolamenti per provvedere alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici, nonché alla definizione degli standard minimi formativi finalizzati alla spendibilità dei

titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi e al passaggio dei percorsi formativi al percorso scolastico.

Dalla presente legge, vengono abrogate le leggi 30/2000 (in Gazz. Uff., 23 febbraio, n. 44). - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione e 9/99 (in Gazz. Uff., 27 gennaio, n. 21). - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

Proseguendo l'analisi della legislazione citiamo tre provvedimenti di rilievo nel campo della ricerca e della formazione professionale:

- il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 di riordino del Consiglio nazionale elle ricerche (C.N.R.).

Tale decreto detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione ed il funzionamento per promuove e collegare realtà operative di eccellenza, promuovere attività e collaborazioni di ricerca internazionale, valorizzare l'attività di ricerca, potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale.

- il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 128 di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

Il presente decreto stabilisce il riordino dell'A.S.I., ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale la ricerca scientifica e tecnologica. L'A.S.I. coordina e gestisce i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali.

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003 di approvazione del nuovo Statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione e allo sviluppo locale.

Nell'ambito delle sue finalità, previste all'articolo 1 del presente decreto, l'ISFOL svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazio-

ne e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica. Fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le Province autonome ed alla Conferenza unificata (cfr. Dlgs 28 agosto 1997, n. 281, in G.U., 30 agosto 1997, n.202). Svolge attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri ministeri ed istituzioni nazionali, pubbliche e private ed incarichi che gli vengono attribuiti dal Parlamento. Collabora con le Regione e le Province autonome anche attraverso la realizzazione di attività, progetti e programmi da esse affidatigli. Realizza progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare. Svolge, inoltre, attività di ricerca statistica in quanto facente parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Nel settore del lavoro è stato convertito in legge n. 81 il 17 aprile 2003, il decreto-legge del 14 febbraio 2003, n. 23 avente ad oggetto alcune disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria , aventi un numero di dipendenti superiore a 1000.

Con la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 vengono emanate le modalità di gestione, le forme e le misure per il finanziamento sia di programmi di investimento per la nascita o il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico sia delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio.Tali imprese, alla data di richiesta dei finanziamenti, devono essere costituite da non oltre tre anni in forma di società di capitali, incluse le società cooperative) ed economicamente e finanziariamente sane.

Al termine della scuola secondaria non vi sarà più l'esame di Stato e l'insegnamento della lingua straniera è obbligatorio nei tre anni della scuola secondaria

Il decreto legislativo n. 115 del 23 aprile 2003, che modifica ed integra il decreto legislativo n. 151/2001 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, in attuazione dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi e delle città).

Importante è la modifica apportata all'articolo 51, primo comma, della Costituzione con l'ap-

provazione, a maggioranza assoluta da parte della Camera dei deputati e del Senato, della legge Costituzionale n. 1, del 30 maggio 2003. A tale articolo è stato aggiunto il periodo di seguito evidenziato in grassetto: "Tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La presente legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e a cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica e chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Con il provvedimento del 21 maggio 2003, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato il Programma-obiettivo per l'anno 2003, formulato dal Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tale Programma-obiettivo riguarda la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili e per la creazione di progetti integrati di rete. Le caratteristiche di questo programma-obiettivo riguardano un investimento qualitativo su un numero limitato di progetti di azioni positive, la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate da poco nel mondo del lavoro, la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata.

Sempre nell'ambito della parità tra uomini e donne nel lavoro, il Ministero del lavoro ha emanato il decreto del 10 marzo 2003, con il quale viene istituto il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e per la determinazione dei permessi e delle relative indennità.

Infine, in data 5 giugno 2003 è stata emanata la legge n. 131, recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" (c.d. Legge "La Loggia"). Con questo provvedimento, il Parlamento ha dato attuazione all'articolo 117 della Costituzione ridisegnando, in senso di maggiore federalismo, i rapporti legislativi tra Stato e Regioni, fornendo le prime indicazioni attuative in ordine all'esercizio delle potestà legislative.

In particolare, la legge dispone che: 1) le norme statali vigenti in materia di competenza esclusiva delle Regioni (per le materie che non entrano

nella competenza esclusiva dello Stato o concorrente) continuano ad applicarsi in ogni Regione fino all'entrata in vigore delle relative norme regionali; 2) nelle materie che appartengono alla potestà legislativa concorrente (es. lavoro, sicurezza, formazione, ecc.) le Regioni emanano le relative norme nell'ambito dei principi fondamentali espressamente stabiliti dallo Stato, o in mancanza, desumibili dalle leggi statali in vigore, salvo eventuali sentenze della Corte Costituzionale.

Tra la normativa regionale, pubblicata nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2003, nel settore dell'istruzione citiamo la legge regionale n. 10, del 20 giugno 2003 che Regione Piemonte ha emanato per garantire, attraverso l'assegnazione di contributi, l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

Nell'ambito della formazione ed orientamento professionale la Regione Molise ha pubblicato la legge n. 11, del 24 marzo 2003 con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla legge n. 5/2002 avente ad oggetto gli incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale.

Sempre la Regione Molise ha istituito, con legge n. 12 del 26 marzo 2003, la "Giornata regionale dei diritti delle persone con disabilità" allo scopo di accrescere sia la consapevolezza sociale e culturale in ordine ai temi delle persone disabili sia per favorire la loro piena integrazione sociale.

La Regione Calabria, in data 29 aprile 2003, ha approvato il regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 15/2002. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale della formazione professionale, la Regione prevede in modo inderogabile una quota di attività formativa per il settore dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e tipico-tradizionale.

La Giunta regionale della Regione Abruzzo, con delibera n. 186/2003, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa interistituzionale per l'attuazione dell'obbligo formativo nella regione.

Mentre la Regione Lombardia ha pubblicato la delibera di Giunta n. 7/13083 relativa all'individuazione dei criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione e orientamento, in data 26 maggio 2003, ha emanato il decreto del direttore generale n. 8498, riguardante l'approvazione delle modalità organizzative ed operative finalizzate all'accreditamento degli enti suddetti e con decreto n. 8565 del 27 maggio 2003, è stata approvata la modulistica per l'invio delle informazioni richieste, la scheda e la domanda di accreditamento.

Anche la Regione Molise, con deliberazione di Giunta, n. 630/2003, ha approvato il regolamento per la disciplina dell'accreditamento e delle sedi operative degli organismi pubblici e privati di orientamento e formazione professionale.

La Regione Marche, con deliberazione di Giunta n. 793 del 3 giugno 2003, ha approvato il Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani per l'anno 2003.

Infine nell'ambito della formazione professionale, la Regione Siciliana, con Comunicato del 27 giugno 2003, intende promuovere piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ed in particolare vuole sostenere ed orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze.

La Regione Veneto ha pubblicato svariati provvedimenti nell'ambito delle politiche del lavoro, tra i quali citiamo: la legge n. 6, del 4 aprile 2003, che apporta modifiche alla legge n. 1/2000 recante interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile e tali modifiche riguardano le tipologie di contributi; la deliberazione della Giunta n. 665, del 14 marzo 2003 con la quale viene approvato il Piano annuale degli interventi per l'anno 2003 in tema orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione;

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato le seguenti leggi regionali: 1) la legge regionale n. 9 del 31 marzo 2003 per la promozione dell'uguaglianza sostanziale e delle pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale, concedendo contributi integrativi delle risorse statali a favore dell'imprenditoria femminile; 2) la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2003 riguardante le disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. La Regione interviene in questi settori con le modalità necessarie ad assicurare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e rendendo effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative; 3) la legge n. 2 del 21 gennaio 2003 per la promozione dello sviluppo dell'artigianato di tradizione, per la valorizzazione e la tutela delle tecniche di lavorazione ed i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sempre nell'ambito delle politiche del lavoro, nel periodo in oggetto, ha pubblicato la deliberazione di Giunta n. 968/2003 con la quale viene approvato il documento di indirizzo

programmatico per l'anno 2003 sulla riforma dell'impiego regionale. L'allegato alla presente deliberazione evidenzia come il decreto legislativo n. 297/2002, nel definire le nuove modalità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nell'ambito del processo di adeguamento dei servizi per l'impiego ai modelli europei, stabilisce i principi fondamentli per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento nonché le materie per le quali le Regioni dovranno predisporre obiettivi, indirizzi operativi e criteri. Con il decreto del Presidente della Regione n. 0139/2003 viene, inoltre, approvato il Regolamento riguardante le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per la loro concessione. Successivamente, in data 21 maggio 2003, con decreto n. 0140 del Presidente della Regione, è stato approvato il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili a favore di imprese e loro consorzi, di associazioni, di fondazioni aventi sede nella Regione.

La Regione Friuli ha, inoltre, emanato, con decreto n. 0400/2003, il Regolamento per la disciplina organica dell'artigianato.eIn tale provvedimento vengono definite le attività che rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiane e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive.

La Regione Marche, con deliberazione di Giunta n. 700/2003, ha stipulato un protocollo d'intesa con le amministrazioni provinciali per la realizzazione del SIRMAL (Sistema Informativo Regione Marche Lavoro). Tra le attività che le parti dovranno realizzare per la costruzione di tale sistema, quella di maggiore rilievo è la costituzione di un portale territoriale del lavoro, articolato a livello provinciale e regionale, quale strumento unificato e flessibile, attraverso cui verranno erogati agli utenti i nuovi servizi. Tale portale costituirà anche lo strumento di interazione degli operatori con il nuovo Servizio Informativo.

Proseguendo nell'analisi dei provvedimenti regionali pubblicati nel secondo trimestre 2003, segnaliamo la legge regionale n. 15 del 29 maggio 2003, della Regione Liguria riguardante le norme per la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Regione, nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, prevede gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per l'inserimento mirato al lavoro delle persone disabili, in una

logica di sistema integrato tra gli enti, le istituzioni e i servizi competentio, in attuazione della legge del 12 marzo 1999, n. 68 ed in conformità con i principi e l'organizzazione dei servizi per l'impiegodi cui alla legge regionale del 20 agosto 1998, n. 27e la legge regionale del 12 aprile 1994, n. 59 per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

Infine la Regione Lazio, con legge regionale n. 12 del 18 aprile 2003, ha apportato modifiche alla legge n. 14 del 6 agosto 1999, riguardante l'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e lacoale per la realizzazione del decentramento amministrativo. Tale modifica riguarda l'istituzione, presso la presidenza della Giunta regionale, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), strumento di concertazione e confronto tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul territorio della regione.

NORMATIVA NAZIONALE

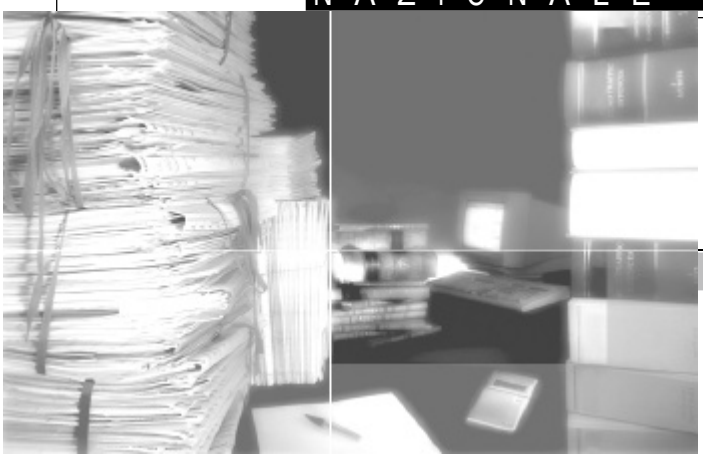

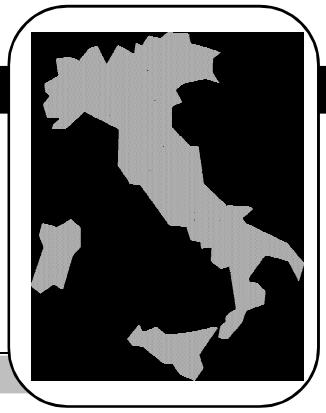

a cura di

U. Cappuccio, R. D'Agostino, A. Ficco, C. Romano, A. M. Torsello

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
G. Occhiocupo, A. M. Torsello

ISTRUZIONE
1

Legge 28 marzo 2003, n. 53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Con questa legge il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore "uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale" (art. 1, comma 1).

La presente legge delega, che dovrebbe comportare tra l'altro la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle norme generali, è composta di sette articoli. E' assicurato a tutti il diritto all'apprendimento nell'intero arco della vita ed il diritto all'istruzione e all'apprendimento per almeno 12 anni. La scuola d'infanzia, così come concepita dalla riforma, avrà durata triennale e ad essa succederà il primo ciclo d'istruzione costituito dall'unione della scuola primaria e della scuola secondaria inferiore[1]. Durante il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, si potrà scegliere fra vari indirizzi di scuola superiore e formazione professionale. Al termine di due bienni scolastici vi sarà la possibili-

[1] *Questo ciclo che avrà la durata di 8 anni riunisce la vecchia scuola elementare (di durata quinquennale) e i tre anni di scuola media. Ad esso potranno accedere anche quei bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al termine della scuola secondaria non vi sarà più l'esame di Stato. L'insegnamento della seconda lingua straniera è obbligatorio nei tre anni dei scuola secondaria.*

tà di frequentare un quinto anno di approfondimento per gli studi universitari propedeutico all'accesso alle varie facoltà. Chi sceglie la formazione professionale dovrà frequentare per quattro anni un istituto professionale e dai 15 anni potrà partecipare a stage lavorativi. Per passare all'università sarà comunque obbligatorio un quinto anno di frequenza. I titoli e le qualifiche, conseguite al termine dei due percorsi, consentono di sostenere l'esame di Stato e di accedere anche al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Durante tutto il periodo di studi sarà possibile il passaggio agevolato da un canale all'altro. Muta la valutazione della capacità di apprendimento e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite[2] ed è sancita definitivamente la possibilità di realizzare corsi del secondo ciclo con alternanza scuola-lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con Enti pubblici e privati che offrano la loro disponibilità. Particolare attenzione è data alla formazione del corpo docente per il quale vengono istituiti corsi universitari specialistici, volti anche a favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap. Infine, per quanto riguarda le disposizioni finali e attuative è deciso che il nucleo centrale della materia resti appannaggio dell'autorità centrale[3], mentre il resto verrà lasciato alla determinazione delle singole Regioni (fatte salve anche le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome), in base ai principi della Devolution.

[2] *La Valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.*

2

Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2003

Riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.

[3] *Tra tali disposizioni ricordiamo:*

- *l'adozione di uno o più regolamenti con cui provvedere all'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale, alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici, nonché alla definizione degli standard minimi formativi finalizzati alla spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi e al passaggio dal percorso formativo al percorso scolastico;*
- *la previsione delle possibilità di iscrizione in via sperimentale e graduale per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 al primo anno della scuola dell'infanzia nonché per l'anno scolastico 2003-2004 al primo anno della scuola primaria dei bambini secondo modalità e classi di età differenti;*
- *i riferimenti agli oneri finanziari per la copertura di quanto descritto nell'art. 2, comma 1, lett. f) e nell'art. 7, comma 4, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, nonché per la copertura di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 (definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale) e 4 (alternanza scuola-lavoro);*
- *l'abrogazione delle Leggi 30/2000 e 9/99.*

Con la legge n.760/84 è stato ratificato l'accordo tra L'Italia e la Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio. In virtù dell'art.2 del predetto accordo il presente decreto sancisce, secondo alcune modalità elencate, il riconoscimento nella Repubblica Italiana del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino. Gli allievi della predetta Scuola devono possedere all'atto di iscrizione il diploma di laurea o laurea specialistica in scienze economiche o un titolo equipollente. Il corso di dottorato ha cadenza triennale e ogni ciclo viene attivato solo a chiusura del precedente. Le candidature, al riconoscimento del titolo, valide solo se corredate dalla prescritta documentazione, saranno scelte dalle autorità di S. Marino e presentate al Ministro dell'Università tramite Ambasciata.

3

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 marzo 2003

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari.
In base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato e a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 sulla riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il presente decreto stabilisce che il diploma rilasciato a seguito del superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

4

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2003

Applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attività formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attività formative nel procedimento "Legge 14 febbraio 1987, n. 40".

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, regolata dal presente provvedimento costituisce prova dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale per il calcolo del contributo da erogarsi ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40.La dichiarazione va presentata, su prospetto debitamente compilato e sottoscritto, entro il termine previsto dalla legge su menzionata. L'Amministrazione procederà poi ai dovuti controlli a campione, finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni. Sono previste, inoltre, sanzioni anche a carattere penale per la non certificazione dei corsi[4] .

5

Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 13 marzo 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'art.16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Il presente accordo è stato siglato tenendo in considerazione precedenti norme e accordi della Conferenza Stato-Regioni, nonché in linea con le proposte avanzate e con la discussione tenutasi in tale sede. Viene confermato per il corrente anno il precedente accordo del 20 dicembre 2001 con le precisazioni e le modifiche di seguito elencate in tema di formazione continua in campo sanitario. Dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato-Regioni gli esiti delle sperimentazioni formative[5] sulla salute e allo stesso organo resta riservata ogni ulteriore decisione a livello nazionale. E' prevista una disciplina transitoria per l'accreditamento e la valutazione nell'arco dell'anno 2003, che lascia inalterate le procedure e le modalità attualmente in vigore anche per gli eventi organizzati dai provider accreditati. Le Regioni possono procedere ad una propria attività di accreditamento secondo i criteri indicati dalla Commissione

[4] Un corso si intende non certificato qualora non venga ritenuto di sua competenza dall'amministrazione certificante oppure vi siano rilevati errori in alcuni elementi come il titolo del corso, il numero degli allievi o, il monte ore previsto, l'anno di riferimento, il titolare del finanziamento e l'attuatore del corso.
Le sanzioni penali scattano qualora i dati non certificati superino il 70% del monte ore dell'attività formativa complessivamente presentata dall'Ente.

[5] Ci si riferisce agli esiti delle sperimentazioni volte a testare attività di formazione a distanza, nonché quelle finalizzate all'individuazione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e alla realizzazione di progetti per la certificazione e la gestione di crediti formativi acquisiti.

nazionale, previa comunicazione alla stessa dell'avvio della procedura. I crediti individuali maturati grazie alla formazione continua regionale hanno validità in tutto il Paese ed è riconosciuto per il corrente anno il debito formativo già previsto per il 2002. I costi delle attività formative possono gravare sulle risorse del Servizio sanitario nazionale, come ripartite tra le singole Regioni, ma non devono superare l'importo complessivo della spesa del triennio 2000-2002 annualmente registrata nelle stesse Regioni per la formazione in campo sanitario.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 6

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione ed il funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca e amministrative;
c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
g) valutare i risultati della ricerca;

Esso è un ente pubblico nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente de-

creto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

Gi organi del C.N.R. sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico generale, il collegio dei revisori dei conti. Per quanto concerne la propria organizzazione esso la definisce nel regolamento di organizzazione e di funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, di gestione e di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali basati su strutture di livello dirigenziale generale entro il limite di due.

7

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128

Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.).

Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione ed il funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attività di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale. L'A.S.I. è un ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi. L'A.S.I. coordina e gestisce i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.

Le attività più significative dell'A.S.I. consistono nel:

a) predisporre, sulla base del piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione;
b) partecipare ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e promuovere e coordinare la presenza italiana ai programmi da essa approvati, sulla base degli indirizzi del Governo;

c) intrattenere relazioni con organismi aerospaziali di altri paesi, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, promuovere e realizzare, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore aerospaziale;

d) promuovere, realizzare e finanziare sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale;

e) promuovere la formazione e la crescita tecnico professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;

f) fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione in campo spaziale e aerospaziale.

Gli organi dell'A.S.I. sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio tecnico-scientifico ed il collegio dei revisori dei conti. L'organizzazione dell'Agenzia Spaziale è definita dal regolamento di organizzazione e di funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, di gestione e di valutazione, prevendo il direttore generale e i settori tecnici.

8

Decreto-legge del 9 maggio 2003, n.105

Disposizioni urgenti per l'università e gli enti di ricerca

Il presente atto reca iniziative di sostegno destinate agli studenti per incentivare le iscrizioni e potenziarne la mobilità anche internazionale attraverso un apposito Fondo e, nell'ambito dei programmi europei Socrates ed Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative. Sono previsti inoltre assegni per incentivare le attività di tutorato, corsi per specifici dottorati di ricerca e assegni di ricerca ed incentivazioni per chi segue aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. Inoltre, al fine di consentire agli enti di ricerca e alle università di supplire alla carenza di personale, sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato i cui

oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali.
E' infine indetta, in deroga al regolamento sugli esami di Stato[6], una sessione straordinaria di esami di Stato per l'esercizio della professione di farmacista.

9

Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 maggio 2003.

Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria

Il presente decreto dispone che, limitatamente all'anno 2003/2004, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato dalle singole sedi universitarie in n. 623 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286[7], e in n. 119 per gli studenti non comunitari residenti all'estero .
Ciascuna università ammette gli studenti in base ad una graduatoria di merito nei limiti dei posti assegnati per ciascuna regione ed università sedi del corso di laurea.

10

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003

Ripartizione del fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Il decreto viene preso in esame, in base alla legge finanziaria dell'anno 2003 che all'articolo 56 ha previsto l'istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico. Anche riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, prevede la ripartizione della quota di 225 milioni di euro per l'anno 2003 come segue: 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e 50 milioni di euro al Ministero della salute. Per un migliore utilizzo delle risorse del fondo si tiene conto, inoltre, delle Linee-Guida per la politica scientifica e tecnologica del governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione eco-

[6] Tale regolamento è stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.271 del 2 novembre 1957

[7] Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in particolare l'art. 39 , comma 5 pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 agosto, n. 191.

nomica (CIPE) nella seduta del 19 aprile 2002; del VI Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea 2002-2006, approvato il 3 giugno 2002.

Nella selezione e nel finanziamento dei progetti si dovrà dare priorità, anche a parità di merito scientifico, ai progetti presentati da soggetti che, negli anni precedenti, abbiano ottenuto un eccellente risultato sia nell'utilizzo che nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

11

Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2003, n. 135

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha emanato il regolamento che definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni senza fini di lucro ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli art. 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.[8]

Le fondazioni svolgono le attività direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni. L'attività diretta dalle fondazioni, che si dovranno dotare di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito all'articolo 2 del presente provvedimento.

12

Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2003.

Modifica al decreto 4 agosto 2000 relativo alla classe 18 delle lauree in scienza dell'educazione e della formazione.

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi delle lauree universi-

[8] *Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" Pubblicata nel Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 gennaio, n. 1.*

tarie" e considerato che l'attività dell'educatore professionale con sbocchi nell'area sanitaria può essere svolta solo a seguito di una formazione ottenuta con il concorso della facoltà di medicina e chirurgia, con la programmazione degli accessi sulla base del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e con esame finale con valore abilitante; visto inoltre l'allegato 18 del suddetto decreto, relativo alla classe 18 delle lauree in scienza dell'educazione e della formazione, si decreta che la parte degli obbiettivi formativi laddove si indica che "i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario saranno elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attività di educatore professionale nell'area socio-sanitaria" deve intendersi come mai inserita e pertanto risulta soppressa.

13

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003

Nuovo Statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

Con il presente decreto viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'ISFOL, istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

Ente nazionale di ricerca, è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419; è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie di cui sopra menzionate.

Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1 del presente decreto, l'ISFOL:

- svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;
- fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281[9] ;

- può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;
- collabora con le Regioni e le Province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, anche attraverso la realizzazione di attività, programmi e progetti da esse affidati;
- promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca[10];
- può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;
- realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;
- cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attività;
- svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione professionale nei corsi universitari di dottorato di ricerca[11];
- svolge attività di ricerca statistica in quanto facente parte del sistema statistico nazionale (SISTAN)[12];
- può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

Per lo svolgimento di tali compiti L'ISFOL secondo un proprio regolamento può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società, con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, può, inoltre, istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali ed un proprio ufficio presso l'Unione europea al fine di favorire l'integrazione delle proprie attività con quelle svolte a livello comunitario.

L'ISFOL provvede a disciplinare mediante propri regolamenti:

- l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;
- l'amministrazione, la finanza e la

[9] *Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato in Gazzetta. Ufficiale, 30 agosto, n. 202. "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."*

[10] *Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, art. 2, comma 2.*

[11] *In attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 3 1998, n. 210.*

[12] *Decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, art. 2.*

contabilità, anche in deroga ai decreti del Presidente della repubblica 18 dicembre 1979, n. 696[13] e 20 aprile 1994, n. 367[14];

- la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale

Gli organi dell'ISFOL sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

[13] *Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 18. – "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"*

[14] *Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136. - Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.*

Legge 17 aprile 2003, n. 81

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n.23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Con il presente provvedimento viene convertito in legge il decreto n.23/2003 emanato per fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, aventi un numero di dipendenti superiore a 1000[15].

In fase di conversione sono state apportate diverse modifiche al decreto riportate in allegato alla presente legge. E' stato sostituito il comma 2 dell'articolo 1 con il quale viene autorizzata per il predetto scopo la spesa di 9,5 miliardi di euro, da suddividersi nei vari anni dal 2003 al 2004. E' stato inserito poi l'art.1-bis che amplia l'applicazione dell'art.1-septies del decreto legge 8 aprile 1998 n.78 ai processi di ristrutturazione,

[15] *Il Ministero del lavoro può concedere, nel limite massimo di 550 lavoratori , ai datori di lavoro i benefici di cui alla legge 23 luglio 1991,n.23 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio, n. 175) "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" pur che sussistono determinate condizioni elencate.*

riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti da un andamento involutivo del settore di appartenenza, riferiti a quelle imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'anno 2002 fino al 15 giugno 2003[16].

15

Direttiva del Ministero delle Attività produttive del 3 febbraio 2003

Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2003, n. 388 (legge finanziaria 2001), per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

Con questo provvedimento vengono emanate le direttive, ai sensi dell'art. 106 della legge finanziaria 2001, per il finanziamento sia di programmi di investimento per la nascita o il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico sia delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Tali imprese, alla data di richiesta degli interventi, devono essere costituite da non oltre tre anni in forma di società di capitali (incluse società cooperative) ed economicamente e finanziariamente sane. Pertanto si prevede la concessione di anticipazioni a soggetti intermediari, accreditati dal Ministero delle attività produttive, come banche, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L n. 317/91, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di dette imprese. Le partecipazioni al capitale di rischio sono acquisite sulla base di un programma pluriennale di sviluppo, corredato da apposita relazione che attesti l'innovatività e l'elevato impatto tecnologico del progetto con riferimento al prodotto od al processo produttivo, che le imprese devono presentare ad uno dei soggetti intermediari che valuta le previsioni di rendimento dell'intervento mediante la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione, non inferiore al 20% del capitale sociale. Le anticipazioni per la partecipazione al capitale di rischio sono concesse in misura pari al 50% dell'ammontare complessivo delle partecipazioni stesse e non possono superare Euro 2.065.827,59

[16] *Vi sono inoltre delle precisazioni sugli oneri relativi alla permanenza in mobilità e sul trattamento pensionistico dei lavoratori. Il termine entro cui le imprese potevano avvalersi di questa disposizione (art.1-bis) è ,comunque scaduto il 30 giugno 2003.*

per ogni singola iniziativa.

Gli adempimenti amministrativi relativi alla concessione ed erogazione delle anticipazioni sono affidati ad un soggetto gestore (banca o società di servizi controllata da banche) che il Ministero delle attività produttive individua mediante un procedimento ad evidenza pubblica. I rapporti tra soggetto gestore e Ministero delle attività produttive sono regolati da una convenzione di durata non superiore a 10 anni.

Per quanto riguarda invece gli interventi di promozione ed assistenza tecnica per l'avvio delle imprese sopra descritte devono riferirsi alla realizzazione di progetti relativi alle seguenti azioni:

a) predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione di opere murarie;
c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;
d) attività di valutazione tecnologica dei progetti;
e) attività di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

Per l'attuazione di questi interventi, il Ministero citato indice uno o più bandi annuali per la selezione dei progetti che possono riguardare uno o più interventi.

Il costo delle attività di progettazione, gestione e monitoraggio, per ogni progetto, non può superare il 5% del costo totale. I progetti possono essere presentati da Università, enti pubblici di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%. Inoltre, i progetti possono essere presentati da società costituite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1 del decreto legislativo 27 luglio, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori universitari ed enti pubblici di ricerca. Il soggetto titolare del progetto non può delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità del progetto.

16

Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 31 gennaio 2003, n. 6

Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005.

Con la presente deliberazione il CIPE approva il Programma statistico nazionale, per il triennio 2003–2005, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica. Esso costituisce il principale stru-

mento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale. Le linee guida del programma sono basate sul consolidamento e miglioramento della cultura statistica, sulla diffusione di metodi e standard comuni.

Gli obiettivi di maggiore rilievo che si prevede si debbano perseguire nel triennio sono:

- Diffusione dei dati del censimento della popolazione e delle abitazioni nel 2001;
- Riposizionamento delle statistiche demografiche sulla base dei risultati del censimento della popolazione;
- Riprogettazione delle indagini presso le famiglie e ristrutturazione del sistema di indagini sociali;
- Completamento del sistema informativo statistico sulla pubblica amministrazione;
- Ampliamento delle informazioni sul mercato del lavoro;
- Migliore e più diffuso utilizzo di dati amministrativi a fini statistici.

17

Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Il presente decreto legislativo apporta una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 151/2001 avente ad oggetto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità[17] . Alcuni articoli e commi vengono modificati ed integrati, altri vengono sostituiti o aggiunti. Infatti, all'articolo 22 del testo unico, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663[18] , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".

Anche all'articolo 83 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. A seguito della riduzione

[17] Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26/04/01 n. 96, supplemento ordinario.

[18] Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 pubblicato in Gazzetta Ufficciale, 31 dicembre, n. 355." Decreto convertito in l. 29 febbraio 1980, n. 33 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 29 febbraio 1980, n. 59). — Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile."

degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie, di previdenza i favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate."

All'articolo 85, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53[19], non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico".

Viene, infine, sostituito l'allegato D del testo unico riguardante l'elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.

[19] *Legge 8 marzo 2000, n. 53 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 13 marzo, n. 60. - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.*

18

Legge costituzionale del 30 maggio 2003, n. 1

Modifica dell'art. 51 della Costituzione.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato a maggioranza assoluta la legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 di modifica dell'articolo 51, primo comma della Costituzione, attraverso l'aggiunta del periodo di seguito evidenziato in grassetto: "Tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

19

Decreto del Ministero delle attività produttive del 30 maggio 2003.

Ripartizione del Fondo per gli interessi agevolati alle imprese, di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La legge del 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e l'art. 52 della

stessa che prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolati alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
Infatti, con questo decreto, il Ministero delle attività produttive stabilisce la ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, al proprio stato di previsione per gli interventi agevolati alle imprese, come risulta dall'allegato al presente provvedimento.
Per eventuali variazioni tra gli interventi si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge del 5 agosto 1978, n. 468[20] .

20

Provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 maggio 2003

Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.

Come previsto dalla legge del 10 aprile 1991, n. 25[21], in particolare dall'art. 7 primo comma , sostitutivo dell'art. 2 primo comma della legge stessa, che prevede che, a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro sia pubblici che privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive. Le caratteristiche di questo programma-obiettivo riguardano un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive, la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate da poco nel mondo del lavoro, la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata.
Il Comitato nazionale di parità e pari opportuni-

[20] *Legge 5 agosto 1978, n. 468 " Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" Pubblicato in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 233*

[21] *Legge n. 125 del 10 aprile 1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991.*

tà nel lavoro ha formulato il programma-obiettivo per il 2003, che prevede azioni che hanno lo scopo di:

- promuovere la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali;
- modificare l'organizzazione del lavoro per promuovere le donne nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità;
- sperimentare processi di desegregazione delle lavoratrici a tempo parziale e/o impiegate nei lavori atipici, attraverso sia percorsi formativi professionalizzanti sia con l'introduzione di modelli organizzativi inclusivi;
- consolidare imprese femminili attraverso studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o mercati, azioni di supervisioni, supporto e accompagnamento al ruolo di imprenditrice, formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
- promuovere le pari opportunità attraverso l'attuazione di progetti integrati.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro pubblici e privati, le cooperative e loro consorzi, i centri di formazione professionali accreditati, le organizzazioni sindacali e territoriali, le associazioni di varia natura. La durata massima dei progetti è di ventiquattro mesi.

21

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2003

Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del decreto n. 30952 del 18 aprile 2002. (decreto n. 32388)

Il presente decreto stabilisce che ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n 289[22], viene prorogato il termine per il trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2003 in favore di un massimo di 160 persone.

22

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 aprile 2003

Rideterminazione del cofinanziamento stata-

[22] *Legge 27 dicembre 2002, n. 289 pubblicata in Suppl. ordinario n. 240 alla Gazzetta. Ufficiale., 31 dicembre, n. 305. - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).*

le a fronte FSE e FESR, del Programma operativo nazionale – periodo 2000/2006- "Sviluppo Imprenditoriale locale" inserito nel QCS obiettivo 1, per le annualità 200, 2001 e 2002, ai sensi della legge 183/1987. (decreto n. 6/2003)

L'ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea con questo decreto stabilisce una rideterminazione del cofinanziamento statale del programma operativo "Sviluppo imprenditoriale locale", inserito nel Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 183/1987[23], per le annualità 2000 e 2002, secondo quanto indicato dalla tabella allegata al decreto stesso, che prevede un totale di euro 1.817.410.000 per il Fondo europeo di sviluppo regionale e di euro 8.871.000 per il Fondo sociale europeo.

23

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2003

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, visto l'art 9 commi 1 e 2 del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 196[24] - che istituisce il Fondo nazionale per le attività dei consiglieri di parità, ritiene di dover ripartire le assegnazioni dell'anno 2001 nella misura del 30% riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità e del 70% destinata alle Regioni, stabilendo per i consiglieri regionali e provin-

[23] *Legge 16 aprile 1987, n. 183 pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazzetta. Ufficiale., 13 maggio, n. 109. - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*

[24] *Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio, n. 166. - Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.*
L' Articolo 9 "Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità." Ai commi 1 e 2 disciplina:
1. E' istituito il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, alimentato dalle risorse di cui all'art. 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, ai compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'art. 4, comma 4, nonchè le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. E' altresì destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonchè quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'art. 4 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 3, diversi da quelli relativi al personale. Le regioni e le province possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse proprie.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 30% è riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 4;
b) la restante quota del 70% è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4

ciali la misura massima dei permessi non retribuiti e l'importo della relativa indennità, il limite massimo delle ore di attività e la misura della relativa indennità, l'importo di una indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il presente decreto attribuisce all'ufficio di consigliere nazionale di parità la somma di euro 2.790.000; alle regioni è invece attribuita la somma di euro 6.510.000 pari al 70%della somma impegnata sul cap. 1352 per l'esercizio finanziario del 2001.

24

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 maggio 2003

Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 in favore delle imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti. (Decreto n. 32411)

Il presente decreto enuncia che, in base all'art. 27 dicembre 2002, n289[25] , alle imprese che abbiano un organico superiore a cinquanta addetti sia autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il 2003. Per quanto riguarda l'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato nel 2002 per le imprese con più di cinquanta addetti, il limite di spesa per il 2003 viene fissato in 30.241.876,00 euro distribuiti :

- 26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilità
- 4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2003; l'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a comunicare con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze, l'andamento dei flussi di spesa riguardanti l'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate.

[25] *L'art. 41 della legge 289 del 27 dicembre 2002 dispone che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il ministero del Lavoro e della Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre , entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.*

25

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 aprile 2003

Cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei Programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 1, 2000/ 2006, per l'annualità 2003. (decreto n. 5/2003).

Il presente decreto stabilisce che i cofinanziamenti statali dei programmi operativi inseriti nel Q.C.S obiettivo 1, pari complessivamente a euro 2.161.566.656,00 per l'anno 2003, debbano essere imputati sulle disponibilità del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.
Le Regioni e le Amministrazioni centrali titolari dei programmi adottano tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, i relativi finanziamenti; successivamente le stesse inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello stato i dati per le necessarie rilevazioni.

26

Accordo dell'Agenzia del demanio del 15 aprile 2003

Schema di accordo tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.[26]

In linea con quanto previsto dall'atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione negoziata, approvato dal Cipe il 4 aprile 2001, il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia e realizza le procedure per la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale a partire dai patti territoriali e dai contratti di programma, fino ad includere tutti gli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le modalità operative di trasferimento alle Regioni dei patti territoriali seguono i seguenti criteri:

- le Regioni assumono la responsabilità, il

[26] *Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali." Pubblicata in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 202.*

coordinamento, la programmazione e la gestione dei patti territoriali

- le Regioni possono optare per il mantenimento della gestione in capo all'amministrazione centrale attualmente competente, in regime di service. Il Ministero delle attività produttive si impegna a presentare al Cipe, con cadenza annuale, a partire dal dicembre 2003, una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione, dei finanziamenti e sullo stato di avanzamento dei patti di cui mantiene la gestione.

Al fine del coordinamento delle iniziative per i contratti di programma a valenza strategica, di cui all'atto del Cipe del 4 aprile 2001 in tema di regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata, il Governo e le Regioni si accordano sulle modalità operative. Il Ministero delle attività produttive sottoscrive con le Regioni un protocollo d'intesa che prevede l'acquisizione dei pareri di competenza.

DECENTRAMENTO
27

Legge n. 131 del 05/06/03

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18/10/01

Questo provvedimento adegua l'ordinamento dello Stato alle nuove norme costituzionali - di cui alla legge costituzionale n. 3/2001 - e ad adottare, per la parte di competenza statale, le disposizioni previste o implicate dalla modifica costituzionale per dare concreta attuazione alla riforma (con l'eccezione dell'art. 119 Cost. sul federalismo fiscale, oggetto di un disegno di legge apposito), delegando il governo ad emanare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si possono trarre dalle leggi vigenti. Si ribadisce che i vincoli alla potestà legislativa regionale sono quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale, da accordi di reciproca limitazione di sovranità, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Le norme statali comunque si applicheranno fino all'entrata in vigore di quelle regionali, salvo eventuali pronunce della Corte Costituzionale; parimenti per le disposizioni regionali vigenti. Per le materie appartenenti alla legislazione regionale concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, desumibili dalle leggi vigenti.

Date queste premesse, per orientare l'iniziativa

legislativa dello Stato e delle Regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali si definiranno i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi di detti principi che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'art. 117 Cost. - III° comma - attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità.

Il Governo, nella predisposizione dei suddetti decreti legislativi si deve attenere a:

a. individuare i principi fondamentali per settori organici in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, salvaguardando la potestà legislativa delle Regioni;
b. considerare prioritariamente le disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la sicurezza pubblica nonché i principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori od autorizzatori;
c. considerare altresì il nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli art. 114, 117 e 118 della Costituzione;
d. considerare gli obiettivi generali assegnati dall'art. 51 - I° comma - e dall'art. 117 - VII° comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
e. coordinare le disposizione di principio ed eventualmente semplificarle.

Il Governo è delegato, altresì, ad attuare uno o più decreti legislativi diretti:

- alla individuazione delle funzioni fondamentali ex art. 117 - II° comma lettera p) - essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
- alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarli alla legge Costituzionale n. 3/2001.

Il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli art. 114 - 117 e 118 Cost. nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane;
- individuare le funzioni fondamentali di questi ultimi in modo da prevedere la titolarità

delle funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente;

- valorizzare i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nella allocazione di queste funzioni fondamentali;
- prevedere strumenti (specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato) che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono, per il loro esercizio la partecipazione di più enti;
- attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno al fine di garantire il funzionamento dell'ente;
- prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta la rilevazione economica e finanziaria degli enti locali per l'attivazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ecc.;
- procedere alla revisione legislativa delle disposizioni sugli enti locali per armonizzarle con la riforma costituzionale introdotta con la legge cost. n. 3/2001;
- adeguare i procedimenti di istituzione delle città metropolitane ai principi costituzionali, fermo restando la partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
- individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane ed il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità;
- definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane;
- mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonchè eccetto la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine pubblico nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti;
- valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
- garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
- indicare sia le norme implicitamente abro-

gate per effetto della legge cost. n.3/2001 sia quelle abrogate da successive disposizioni;

- rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale facendo salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi citati, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. Pertanto anche in questo caso il Governo presenta disegni di legge al Parlamento.

Il Governo, inoltre, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti al fine di raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche necessarie ad assicurarne il coordinamento e la coerenza terminologica.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa (potestà statutaria e quella regolamentare) secondo i principi fissati dalla Costituzione. Lo Statuto stabilisce i principi di organizzazione dell'ente, le forme di controllo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. Fino all'adozione di questi regolamenti si applicano le norme vigenti, statali e regionali.

Per quanto concerne la partecipazione delle regioni in materia comunitaria, esse concorrono, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari con la partecipazione nell'ambito delle delegazioni del Governo alle attività del Consiglio e della Commissione Europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione ed esecuzione degli atti internazionali, dandone preventiva comunicazione alle istituzioni competenti.

Quindi, le Regioni e le Province autonome, provvedono direttamente:

- all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati,.
- a concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

- a concludere con altri Stati accordi esecutivi di accordi internazionali vigenti sempre finalizzati al loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione.

All'articolo 7 della presente legge viene disciplinato l'esercizio delle materie amministrative. In merito a tale esercizio lo Stato e le Regioni, in base alle loro rispettive competenze, conferiscono le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore di questa legge attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio per motivi funzionali ed economici, per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale.

Per queste finalità e con l'accordo delle Regioni e autonomie locali, il Governo presenta uno o più disegni di legge, collegati alla manovra finanziaria annuale, per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire. Tali disegni di legge non devono recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Riguardo al potere sostitutivo del Governo nei casi previsti dall'articolo 120 II° comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente in materia, assegna un congruo termine all'ente interessato per adottare i provvedimenti dovuti. Trascorso tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario. Qualora si tratti di normativa comunitaria, per porre rimedio alla violazione, il potere sostituivo viene esercitato dallo Stato e dalle istituzioni competenti in materia.

All'articolo 9 di tale legge, vengono dettate le disposizioni inerenti l'attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte Costituzionale e vengono, quindi, modificati alcuni articoli della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 .

All'articolo 10 viene disciplinata la funzione del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

In ogni Regione a statuto ordinario è preposto il prefetto a svolgere tale funzione nell'ufficio territoriale del Governo con sede nel capoluogo della Regione.

Infine, per quanto concerne la potestà normativa delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge Costituzionale n. 3/ 2001.

Le Commissioni paritetiche, previste dagli sta-

tuti speciali, in relazione alle materie di cui all'articolo 10 della legge n. 3/2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative ai fini dello svolgimento dei compiti e delle funzioni amministrative ulteriori. In tali norme di attuazione possono essere previste, altresì, disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regioni di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

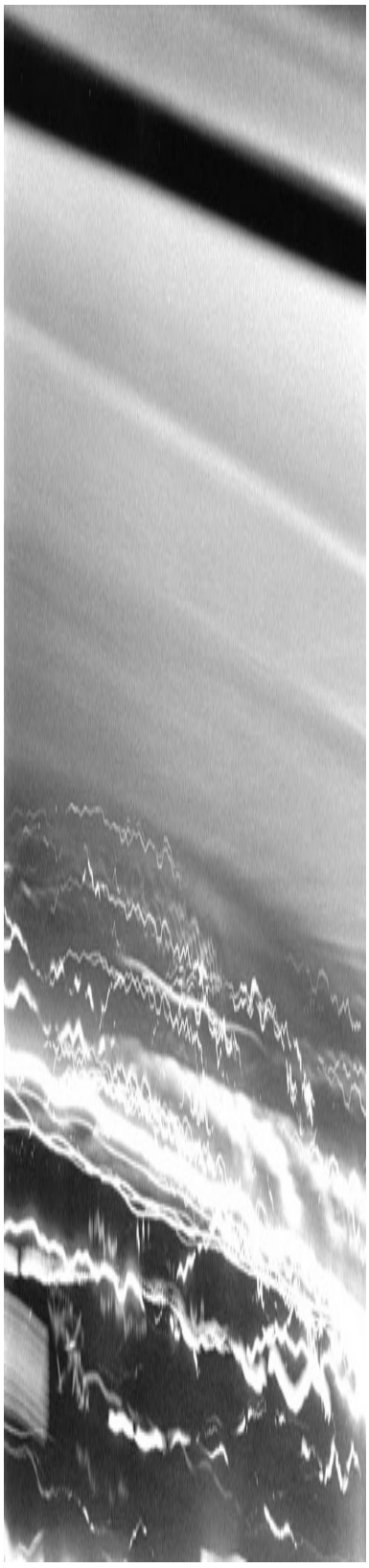

NORMATIVA REGIONALE

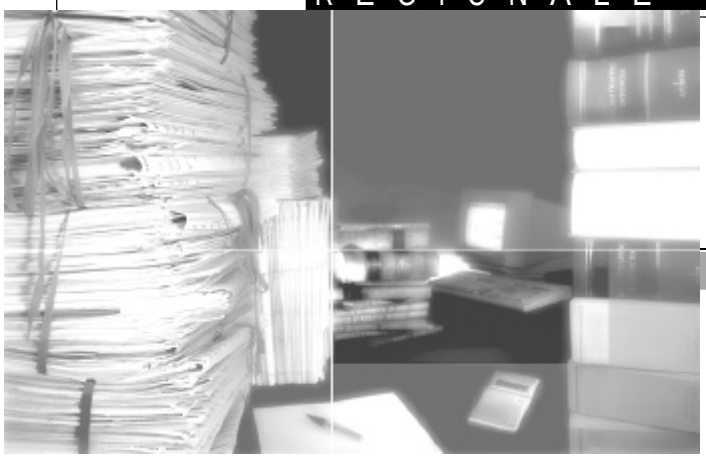

a cura di
U. Cappuccio, R. D'Agostino,
A. Ficco, C. Romano, A. M. Torsello

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
G. Occhiocupo, A. M. Torsello

ISTRUZIONE

1 *Regione Siciliana*

Decreto presidenziale del 21 maggio 2003

Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.

Con il presente decreto, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, vengono identificati i destinatari degli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale del 3 ottobre 2002, n. 14[1], come segue:

a) le famiglie, gli studenti e gli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli a carico, residenti nel territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole d'infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, presenti nel medesimo territorio;
b) i soggetti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici ed i soggetti in possesso del permesso di soggiorno, i quali, ai sensi dell'art. 45, DPR 31 agosto 1999, n. 394 assolvono all'obbligo scolastico esercitando il diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, di cui al precedente punto a).

Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono:

- tasse di immatricolazione e/o iscrizione;
- tasse di frequenza;
- tasse d'esami;

[1] *L.R. 3 ottobre 2002, n. 14. Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole del l'infanzia, elementari e secondarie.(G.U.R. 4 ottobre 2002, n. 46).*

- rette e/o spese di frequenza;
- altre spese direttamente connesse alla frequenza scolastica e deliberate dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica.

Gli aspiranti al beneficio potranno fare domanda redatta in carta libera su formulario predisposto dall'Amministrazione regionale entro il 31 luglio di ogni anno.

2 *Regione Basilicata*

Deliberazione del Consiglio Regionale 10 giugno 2003, n. 649.

L. R. n. 21/1979 – Piano Regionale per il diritto allo studio 2003/2004 e dell'offerta formativa integrata – Approvazione.

La Regione Basilicata attiva politiche e promuove interventi per rendere effettivo il diritto allo studio, inteso come diritto-dovere di ogni persona all'istruzione e alla formazione.

Gli obiettivi previsti dal Piano sono:

- migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di educazione e formazione e facilitarne l'accesso a tutti;
- programmare l'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale;
- orientare per prevenire ed eliminare la formazione scolastica;
- garantire l'apprendimento durante tutto l'arco della vita;
- garantire il successo formativo.

I fondi per il diritto allo studio sostengono interventi consolidati affinché si realizzi una effettiva condizione di pari opportunità di accesso ai servizi scolastici.

3 *Regione Piemonte*

Legge Regionale 20 giugno 2003, n.10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.

La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge. La Regione provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche riconosciute.

Il contributo, cumulabile con altri previsti dalla normativa statale e regionale, è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documenta-

4 *Regione Molise*

Legge regionale 24 marzo 2003, n. 11

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002 n. 5[3] "Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale".

Con questo provvedimento viene modificata la legge regionale n. 5/2002, in particolare l'articolo 3 viene interamente sostituito.

Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'art.1 della predetta legge devono essere presentate, dai soggetti interessati, all'Assessorato regionale alla "Formazione professionale", a decorrere dalla data di pubblicazione della seguente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:

a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del

te relative alla frequenza e all'iscrizione, e, per gli alunni portatori di handicap, di quelle per il personale insegnante di sostegno. Le modalità di assegnazione e l'importo massimo del contributo sono determinate in base ad un regolamento emanato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione competente.

Viene così modificata ed integrata la legge regionale n. 49 del 29 aprile 1985[2].

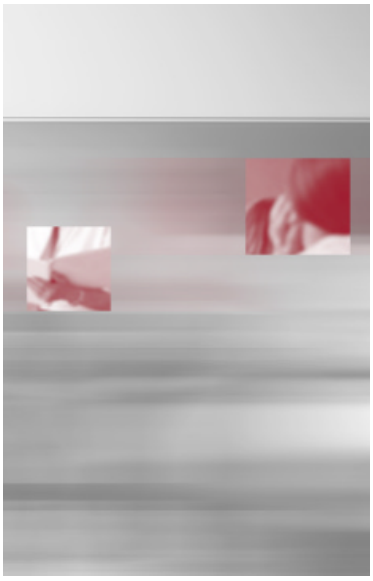

[2] *Legge regionale 29 aprile 1985, n. 49. Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali. (B.U. 3 maggio 1985, n. 19).*

[3] *Art. 1. Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio.*

1. *Per favorire l'ammodernamento e la riorganizzazione del sistema di " Formazione professionale ", la Regione Molise sostiene i processi di esodo degli operatori dipendenti di Enti di "Formazione professionale", iscritti all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 101995.*
2. *A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare incentivi finanziari, quale sostegno alle dimissioni volontarie dal servizio, al personale degli Enti di "Formazione professionale" iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 10/1995 alla data di entrata in vigore della presente legge.*
3. *La gestione dei fondi necessari per l'attuazione del programma può essere affidata ad Associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.) convenzionabili con la Regione Molise.*

D.P.R. n.445/2000, attestante il luogo e la data di nascita, l'anzianità di servizio nella "Formazione Professionale", riferita alla data di pubblicazione della presente legge, e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al precedente articolo 2;

b) l'impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza;

La Giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale n.14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di una graduatoria da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella "Formazione Professionale" e, successivamente, l'anzianità anagrafica.

5

Legge regionale 26 marzo 2003, n. 12

Istituzione della giornata regionale del disabile.

La Regione istituisce la "Giornata regionale dei diritti delle persone con disabilità", allo scopo di accrescere la consapevolezza sociale e culturale in ordine ai temi delle persone disabili al fine di favorirne la loro piena integrazione sociale. La giornata regionale del disabile si svolgerà il 21 marzo di ogni anno. In tale occasione la Regione promuove e organizza:

a) incontri ed eventi di sensibilizzazione a favore dei diritti delle persone con disabilità;
b) iniziative atte a contribuire alla diffusione della cultura della solidarietà e dell'integrazione;
c) campagne di informazione con particolare riferimento alla tutela contro la discriminazione sociale;
d) indagini e studi sullo stato di occupazione e integrazione sociale nel territorio regionale delle persone con disabilità;
e) concorsi e premi finalizzati alla promozione di iniziative a sostegno delle pari opportunità;
f) iniziative per favorire la cooperazione tra enti locali, associazioni di volontariato, parti sociali e terzo settore, per migliorarne le condizioni di vita;
g) confronti in sede istituzionale a livello locale e regionale, finalizzati alla verifica di risultato delle azioni programmate e intraprese;
h) iniziative di sostegno per le attività e le ma-

nifestazioni sportive istituite dalle competenti organizzazioni sportive dei disabili.

6 *Regione Veneto*

Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2003, n. 567

Contributo regionale per tirocini di formazione ed orientamento presso uffici giudiziari. Approvazione convenzione quadro.

In osservanza a quanto prevedono l'art.18 delle legge n.196/97[4] e il relativo regolamento di attuazione[4] con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di convenzione quadro tra la Giunta Regionale e i Consigli dell'Ordine veneti per la promozione di tirocini formativi e di orientamento presso strutture del Ministero di Giustizia. I Consigli dell'ordine, soggetti promotori, hanno anche il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento dei tirocini e di rilasciare al termine un certificato di compiuta pratica. Per tali attività verrà stanziata una somma in bilancio e sono previste alcune borse di studio. La durata dei tirocini è di sei mesi ed i destinatari devono essere persone inoccupate o disoccupate. Il contributo, erogato a rata, viene ripartito tra i Consigli delle varie località in base al numero dei praticanti, secondo le quote statuite dal presente accordo. Al tirocinante è affiancato un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo del progetto formativo.

7

Deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2003, n. 942.

Nuove direttive sulle procedure per lo svolgimento degli esami nei percorsi dell'IFTS.

La Giunta Regionale ha approvato la Direttiva, di cui Allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento. Tale Direttiva riguarda le procedure per lo svolgimento degli esami nei percorsi dell'IFTS e sostituisce le direttive di cui alle deliberazioni nn. 1761/2000 e 4285/2000.

Come stabilito dalla vigente normativa per i percorsi del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)[6], lo svolgimento degli esami avviene secondo i criteri e le moda-

[4] *La legge 24 giugno 1996, n.97 reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e prevede all'art.18 relativo ai tirocini, visti come forma di alternanza studio-lavoro*

[5] *Il Regolamento contenente le norme di attuazione dei principi e dei criteri del citato art.18 è stato emanato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 1998, n.142.*

lità stabiliti dall'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 2 marzo 2000 (repertorio atti 222)[7].

La direttiva in oggetto, quindi, stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice, i requisiti di ammissione degli allievi, le modalità delle prove di esame e di valutazione degli allievi, le certificazioni dei partecipanti ed il trattamento economico per i componenti della Commissione.

8

Deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2003, n. 1339

Accreditamento degli Organismi di formazione. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dell'attività di audit esterno. Modifica D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002.

Con precedenti provvedimenti della Giunta della regione Veneto sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento delle verifiche per il procedimento di accreditamento degli organismi di formazione della regione, in base alla normativa nazionale e regionale emanata in merito a tale materia. Con successivo provvedimento e precisamente il n. 178 del 31 gennaio 2003, la Giunta regionale ha indetto un nuovo bando per la presentazione di ulteriori domande di accreditamento.

Inoltre, da incontri avuti con la Task Force Auditor ISFOL, incaricata delle verifiche ai sensi anche delle suddette Linee guida, è emersa la necessità, in relazione ai tempi disponibili per l'accreditamento (art. 11 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 166/2001), di apportare alcune modifiche alle citate Linee guida.

In particolare è scaturita la necessità di approva le modifiche alle "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di audit esterno".

Tali modifiche riguardano:

- al punto 5.2 Team di auditor, il comma "Gli addetti presso gli OdF sono svolti da un GVI composto almeno da un RGVI o team leader e da un addetto alla verifica ispettiva o AVI" dove GVI significa Gruppo di Visita Ispettiva e RGVI Responsabile del Gruppo di Visita Ispettiva, viene sostituito con il seguente: "Sulla base della complessità e delle dimensioni degli OdF, gli auditor sono

[6] *Il sistema degli I.F.T.S. è stato istituito dall'art. 69 della legge 7 maggio 1999, n. 144, recante: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata in Supplemento ordinario n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 118 del 22 maggio 1999.*

[7] *Tale Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 12 luglio 2000.*

svolti da un GVI composto da uno o più auditor";

- al punto 5.3 Qualificazione e profilo professionale degli auditor, il "Valutatore senior o RGVI" ed il "Valutatore junior o AVI" vengono sostituiti rispettivamente con "Il Valutatore senior" e "Il Valutatore junior".

9 *Regione Emilia Romagna*

Deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2003, n. 483

Procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale: apertura dei termini per la presentazione delle domande

Con propria deliberazione n.177 /2003 la Giunta regionale ha rinviato ad un successivo atto le modalità di messa a regime della procedura di accreditamento degli organismi di formazione. Precisamente mediante la presente deliberazione viene pubblicato l'avviso per l'apertura dei termini per la presentazione della domanda di accreditamento, in cui sono specificati i soggetti ammessi a presentare la domanda[8], le modalità e i termini di presentazione delle domande, l'istruttoria e la valutazione. Le domande, compilate secondo la modulistica allegata, dovranno essere presentate o inviate al competente Assessorato regionale che verifica d'ufficio la completezza e la veridicità della documentazione presentata. Nell'arco di 60 giorni dalla verifica la Regione procede all'istruttoria documentale e ogni tre mesi mediante delibera di Giunta si procederà all'approvazione degli organismi accreditati.

[8] *Possono presentare domanda di accreditamento tutti gli organismi giuridicamente autonomi che erogano o organizzano attività di formazione finanziate con risorse pubbliche e che hanno natura giuridica conforme alla normativa regionale vigente*

10

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2003, n. 924.

Percorso formativo a sostegno della qualificazione dell'assistenza familiare privata a domicilio

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato l'Allegato 1) parte integrante del presente atto, concernente il "Percorso formativo a sostegno della qualificazione dell'assistenza familiare privata a domicilio", da realizzarsi su tutto il territorio regionale con modalità omogenee all'interno dei piani di formazione provinciali. Il corso ha una durata di 120 ore ed è ri-

volto prioritariamente ai soggetti immigrati extracomunitari in regola con la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33[9] e in secondo luogo ai lavoratori con contratto di lavoro diretto e privatistico con la famiglia, nonché ai disoccupati che intendono acquisire alcune competenze in merito a tale attività.

Sono previsti percorsi formativi flessibili e personalizzati articolati per Unità formative capitalizzate con forme di accompagnamento, di sostegno e supervisione.

La formazione prevista non è finalizzata al conseguimento di un profilo professionale, bensì all'acquisizione di alcune competenze che potranno comunque essere attestate.

Potranno essere corrisposti, inoltre, assegni di frequenza agli utenti dei corsi, secondo le modalità previste dalla determinazione del Direttore Generale alla Formazione professionale e lavoro 6398/00 per i soggetti immigrati solo nel caso in cui la frequenza alle attività formative avvenga al di fuori dell'orario di servizio.

11 *Regione Calabria*

Regolamento regionale del 29 aprile 2003, n. 6

Regolamento di attuazione – Comma 3°, art. 3 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 15.

L'Assessorato alla formazione professione della regione Calabria, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale di formazione professionale e ai sensi della Legge 845/78 e della L.R. 18/85 prevede in modo inderogabile una quota di attività formativa per il settore dell'artigianato, con particolare riguardo all'artigianato artistico e tipico-tradizionale, attuando l'art.12[10] della L.R. 15/2002.

La Regione favorisce, inoltre, una formazione di base che concili teoria e pratica in quanto i lavori pratici realizzati nei cantieri scuola o nelle botteghe artigiane costituiscono elemento centrale e fondamentale della formazione di base per l'accesso ai mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e del patrimonio.

---

[9] *Legge 30 luglio 2002, n. 189 (in Suppl. ordinario n. 173 alla Gazz. Uff., 26 agosto, n. 199). - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.*

[10] *Art. 12. Finalità e tipologia degli interventi.*

1. *La Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.*
2. *Il Consiglio regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base delle richieste effettuate e sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.*
3. *La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al 2° comma del presente articolo.*
4. *In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.*
5. *Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di esportazioni e interventi speciali a sostegno dell'artigianato tradizionale e artistico.*

La qualificazione delle attività artigianali artistiche e tradizionali calabresi è perseguita dalla Regione attraverso la tipologia di azioni formative dirette:

a) ai giovani che desiderano avviare attività nei settori dell'artigianato artistico e tradizionale;
b) agli artigiani che desiderano riorientare le proprie attività e necessitano di innovare e/o specializzare il loro mestiere;
c) agli artigiani già specializzati che necessitano di approfondire il loro mestiere e di confrontare le proprie esigenze.

Inoltre, la regione prevede azioni specifiche nell'ambito dei piani formativi annuali e, ai fini della programmazione e delle attività, definisce annualmente un piano di intervento concertato con le Province, le Associazioni di categoria, gli Enti Bilaterali dell'artigianato e tutti gli altri organismi previsti all'art. 3 del presente regolamento.

Sono favorite le esperienze di tirocini formativi, gli stage, gli inserimenti professionali sia nelle botteghe dei maestri artigiani sia nei cantieri scuola, concedendo contributi per i costi sostenuti per la loro organizzazione (art. 7 del regolamento). Infine l'attività di apprendistato ex art. 18 della legge 196/97 si realizza sulla base della specifica normativa nazionale e regionale.

12 *Regione Abruzzo*

Deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2003, n. 186

Protocollo d'intesa interistituzionale per l'attuazione dell'obbligo formativo nella Regione Abruzzo.

Con la presente delibera la Giunta regionale approva lo schema di protocollo d'intesa interistituzionale per l'attuazione dell'obbligo formativo nella regione Abruzzo fissando inoltre i rapporti tra la regione Abruzzo, la direzione delle Politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione, e l'ufficio scolastico regio-

nale per l'Abruzzo.

Il protocollo d'intesa ha lo scopo di:

- garantire il successo formativo dei giovani e assicurare la spendibilità nel mondo del lavoro delle competenze acquisite;
- aiutare i giovani nelle loro scelte;
- contenere il fenomeno della dispersione scolastica;
- ridisegnare, in maniera integrata, le competenze acquisite, spendibili e trasferibili nei percorsi scuola-lavoro e viceversa;
- introdurre progressivamente dispositivi di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino la flessibilità dei percorsi e la previsione di standard comuni di valutazione;
- assicurare che lo svolgimento di percorsi formativi integrati in obbligo formativo avvenga nella cornice di strutture appositamente accreditate;
- realizzare l'anagrafe regionale degli allievi in obbligo formativo ed il collegamento delle reti di trasmissione dei dati.

13 *Regione Lombardia*

Delibera della Giunta Regionale del 7 maggio 2003, n. 7305

Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2003, Formazione Continua, Misure D1- D2 Quadro

Il presente dispositivo di attuazione alla delibera della Giunta Regionale del 7 febbraio 2003, n. 7/12008[11] stabilisce i criteri per la presentazione dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2003:

- Formazione Continua Progetti Quadro- Mis .D1
- Formazione Continua Progetti Quadro- Mis .D2

Le azioni da realizzare nel campo della "Formazione Continua Progetti Quadro- Mis .D1" dovranno essere indirizzate su specifici campi come "lo Sviluppo Locale", "società dell'informazione", "Innovazione", e "Pari Opportunità". Al finanziamento della presente azione sono as-

[11] *"Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno 2003/2004"*

segnati Euro 10.000.000,00 a valere sulla misura del POR Ob.3 FSE della regione Lombardia. Il finanziamento è così distribuito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo;
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali;
- 11% a carico del Bilancio regionale.

Le azioni da realizzare nel campo della "Formazione Continua Progetti Quadro- Mis .D2" dovranno essere indirizzate su specifici campi come "lo Sviluppo Locale", "Società dell'Informazione", "Innovazione", e "Pari Opportunità". Al finanziamento della presente azione sono assegnati Euro 5.000.000,00 a valere sulla misura D2 del POR Ob.3 FSE della regione Lombardia. Il finanziamento è così distribuito:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo
- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazionali
- 11% a carico del Bilancio regionale.

14

Deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2003, n.7/13083.

Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, delle "Linee guida per la gestione dei processi" relative al requisito A1 e "dell' Elenco dei requisiti e indicatori" a seguito della prima fase di sperimentazione attuata in applicazione della d.g.r. n. 6251 dell' 1 ottobre 2001 e del d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002.

L'introduzione dell'accreditamento nel sistema della formazione professionale e dell'orientamento risponde all'esigenza della Regione Lombardia di garantire, attraverso l'individuazione dei requisiti di qualità relativi alle prestazioni, ai processi di erogazione e ai soggetti erogatori degli interventi, un'efficace ed efficiente attuazione delle politiche pubbliche di sviluppo in termini di adeguatezza e tempestività di risposta ai bisogni dei destinatari dei servizi e di utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Il sistema di accreditamento inoltre consente di avere garanzie preventive sulla capacità dei soggetti che intendono realizzare attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche e di erogare servizi qualitativamente soddisfacenti.
La presente disciplina definisce, in attuazione dell'art.4, comma 114, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1[12], i requisiti e le modalità per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che erogano attività di formazione professionale e di orientamento. La Regione Lombardia riconosce esclusivamente ai soggetti in possesso di sedi operative accreditate, la possibilità di

proporre e realizzare interventi di formazione professionale e/o orientamento finanziati con risorse pubbliche. Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di soggetti, pubblici e privati, profit e no profit che organizzano ed erogano attività di formazione professionale e/o orientamento, finanziate con risorse pubbliche erogate dalla Regione Lombardia e/o realizzate ai sensi dell'art.27 della legge regionale 95/1980, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

Con la deliberazione in oggetto vengono approvati tre allegati:

1. Allegato 1) "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento";
2. Allegato 2) "Elenco requisiti e indicatori";
3. Allegato 3) "Linee guida per la gestione dei processi relative al requisito A1".

Viene, inoltre, stabilito che, in relazione alla macrotipologia di riferimento, l'autorità di gestione delle singole azioni può determinare ulteriori criteri per la valutazione dei progetti.

[12] *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge, 15 marzo 1997, n. 59).*
(B.U. 10 gennaio 2000, n. 2 - Suppl. ord.). L'art. 4. (Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale) della L.R. 5/2000, al comma 114, detta: la Regione esercita le funzioni amministrative relative: e) alla definizione degli standard per l'accreditamento delle strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per l'accreditamento in sede regionale.

15

Decreto del Direttore generale del 26 maggio 2003, n. 8498

Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, finalizzate all'accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia.

Con il provvedimento preso in esame viene decretata l'approvazione dell'Allegato 1) avente ad oggetto le modalità organizzative e operative finalizzate all'accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento professionale in Lombardia. Al titolo I viene definito il modello di accreditamento ossia il procedimento attraverso il quale la Regione Lombardia attesta formalmente, previa verifica dei requisiti prestabiliti, la competenza ad erogare attività di formazione e orientamento finanziate con pubbliche risorse o che si concludano con il rilascio di certificazioni riconosciute. Le sedi operative sono inserite nell'Elenco Regionale delle Sedi Operative Accreditate. Il modello della Regione Lombardia è definibile come "la sede operativa che opera per lo sviluppo delle risorse uma-

ne" e tale sede può essere accreditata, in relazione ad una o più macrotipologie (formative e/o orientative), per erogare:

a) servizi di formazione;
b) servizi di orientamento;
c) servizi di formazione e di orientamento.

Il modello di accreditamento adottato dalla regione Lombardia prevede il raggiungimento delle soglie di due tipologie di requisiti:

1. requisiti relativi alle prestazioni e ai processi di erogazione della sede operativa;
2. requisiti relativi alla sede operativa del soggetto erogatore.

Per quanto concerne la prima tipologia di requisiti, si intendono i risultati dell'erogazione dei servizi valutati in termini di efficienza ed efficacia e di gestione dei processi; alla seconda tipologia appartengono i requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico-finanziario.

16

Decreto del Direttore generale del 27 maggio 2003, n. 8565

Approvazione della modulistica per l'invio on-line delle informazioni richieste, l'inoltro della scheda di accreditamento e della domanda di accreditamento da parte degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia.

Con il presente provvedimento si approva l'Allegato 1) riguardante la modulistica per l'inoltro delle domande di accreditamento per la formazione e l'orientamento in Lombardia.

Tale approvazione scaturisce dalla necessità di consentire ai Soggetti che intendono accreditarsi per la formazione e l'orientamento, di inviare on-line le informazioni richieste e la domanda di accreditamento su supporto cartaceo, tramite modulistica, appositamente predisposta dalla Struttura competente e nella quale siano inclusi tutti i dati, riferiti sia ai requisiti che alle specifiche macrotipologiche della formazione e orientamento ed in particolare ai:

1. dati generali;
2. dati relativi alla certificazione;
3. indici di efficacia ed efficienza;
4. dotazione logistica;
5. situazione economica;
6. disponibilità di competenze professionali;
7. relazioni con il territorio.

Infine, è necessario che i soggetti che inoltrano la domanda di accreditamento dichiarino l'applicazione del CCNL della Formazione professionale ai propri dipendenti e per quanti di essi non lo applichino. Tale applicazione deve decorrere dall'1 luglio 2003, inoltre, devono di-

chiarare l'adesione al tavolo di riallineamento.

17 *Regione Molise*

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno 2003, n. 630.

Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di Orientamento e Formazione Professionale – AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle richieste di accreditamento.

Il presente regolamento definisce gli ambiti, i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento delle sedi operative degli Organismi, pubblici e privati, di orientamento e/o di formazione professionale tenendo conto del Decreto Ministero del Lavoro e P.S., n.166 del 25.05.01, per quanto compatibile con le linee di intervento della strategia del P.O.R. Molise 2000-2006 e delle relative procedure e modalità di attuazione.

La Regione Molise, al fine di assicurare una offerta qualificata di servizi per lo sviluppo delle risorse umane, istituisce l'Elenco Regionale degli Organismi che dispongono di una o più sedi operative accreditate ed allocate sul territorio regionale del Molise.

Possono chiedere l'accreditamento delle proprie sedi operative, allocate nella regione Molise, gli Organismi di cui all'art. 12[13] della L.R. 10/95 che presentano le seguenti condizioni:

a) perseguimento, tra i propri fini statuari, delle finalità della formazione professionale;
b) ubicazione della sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) affidabilità economico – finanziaria dell'Organismo;
d) integrità e correttezza personale del legale rappresentante dell'Organismo, di tutte le persone che rivestono cariche sociali o comunque di tutte le persone che impegnano legalmente l'Organismo.

[13] *Art. 12. Soggetti gestionali.*
1. Le attività formative disciplinate dalla presente legge possono essere attuate:
a) in forma diretta dalla Regione;
b) in forma delegata dalle Province;
c) in forma indiretta:
c1) mediante convenzione con i soggetti accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali;
c2) mediante convenzione con imprese e loro consorzi, limitatamente ad azioni formative riservate al proprio personale da assumere o già occupato;
c3) mediante convenzione con associazioni di categoria e con ordini professionali a vantaggio dei propri associati ed iscritti;
c4) mediante convenzione con imprese o associazioni di imprese, Università, organismi di ricerca e di formazione o mediante la costituzione di società miste a prevalente capitale pubblico, o appositi consorzi o società consortili, per interventi formativi diretti a favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e manageriali, di alte specializzazioni o di ruoli professionali avanzati;
c5) mediante convenzioni con istituti scolastici o consorzi tra istituti scolastici, enti o Centro di Formazione Professionale e aziende per azioni formative destinate agli alunni ancora inseriti nella scuola media superiore o qualificati o diplomati;
c6) mediante accordi o convenzioni direttamente con i Comuni, loro consorzi o Comunità montane;
c7) mediante convenzioni con cooperative o società in cui sia prevalente la composizione di Operatori della Formazione professionale già appartenenti all'Albo regionale di cui all'articolo 26 della presente legge.

L'assenza anche di una sola di tali condizioni non dà luogo al processo di accreditamento o causa la decadenza dell'atto di accreditamento di tutte le sedi operative facenti capo all'Organismo.

I requisiti generali di cui deve essere in possesso la sede operativa sono:

a) capacità logistica, che risponde al criterio di adeguatezza funzionale degli spazi attrezzati per lo sviluppo delle funzioni previste;
b) capacità gestionale ed organizzativa, informata al criterio dell'affidabilità per l'attuazione di progetti in regime di concessione amministrativa;
c) capacità di relazione, con il sistema sociale e produttivo territoriale rispondente a criteri di efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e sociale;
d) adozione di un sistema di procedure formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell'attività ai fini della efficacia ed efficienza realizzativa;
e) disponibilità di risorse professionali, di cui la sede operativa dovrà prioritariamente avvalersi, in possesso di competenze certificate per le funzioni di sistema e per la qualità dei processi di apprendimento/insegnamento e dei servizi orientativi;
f) efficacia ed efficienza (solo per la formazione delle esperienze pregresse).

18 *Provincia Autonoma di Bolzano*

Legge provinciale del 19 maggio 2003, n. 9.

Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio.

Con questa legge viene inserito dopo il titolo VI della legge provinciale del 14 dicembre, n. 58, recante "Norme in materia di esercizi pubblici", il titolo VI-bis ed il Titolo VI ter.

Nel nuovo titolo VI bis "L'esame di maestro", sono inseriti gli articoli che vanno dall'art. 53 bis all'art. 53 novies e riguardano l'esame di maestro nel settore alberghiero, il suo ambito di applicazione, i requisiti di ammissione agli esami, la composizione della Commissione di esami, l'esonero dagli esami ed i corsi di preparazione.

Nel titolo VI-ter "Regolamento dell'attività del settore del benessere" è stabilito all'art. 53 decies chi può svolgere attività di trainer del benessere. L'art. 27 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 recante "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana" è

sostituito con:

" 1. La formazione di maestro è un percorso formativo tendente alla progressione professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico professionali, teorico professionali e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda oppure a gestirla autonomamente e che qualificano in special modo alla formazione di giovani collaboratori/collaboratrici.

2. L'amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di mestiere dell'organizzazione di questi corsi per parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo le spese fino alla copertura del 90% delle stesse.

3. Per promuovere la formazione di maestro, l'amministrazione provinciale può inoltre organizzare convegni, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini."

L'art. 28 della legge 16 febbraio 1981, n. 3 è così sostituito: "L'esame di maestro può essere sostenuto per tutte le attività artigiane stabilite dalla Giunta provinciale."

Gli articoli inseriti con questa legge sono il 28 bis e dal 31 bis al 31 quater e stabiliscono i requisiti per l'ammissione agli esami, i programmi di esame, la composizione della Commissione e i corsi di preparazione.

Inoltre, dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 7 aprile 1997, concernente l'Ordinamento dell'apprendistato", è inserito il comma 4-bis che riguarda le modifiche dell'ordinamento dell'apprendistato, relativamente al tipo di contratto. Infatti sono ammessi i contratti di apprendistato che in forma di apprendistato di 2° livello, hanno come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio accademico riconosciuto dal ministero competente. In questi casi l'apprendista frequenta i corsi previsti dall'Uni-

versità anziché la scuola professionale.
L'art. 8 bis , comma 2, della legge provinciale 26 giugno 1972 n. 11, inserito dall'art. 32 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n.1 è abrogato e gli art. da 1 a 6 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 15 sono abrogati, così come gli art. 39, 40 42 e 43, comma 4, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

19 *Regione Toscana*

Deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2003, n. 436.

Accreditamento delle sedi formative e orientative – D.G.R. 198/02: direttiva per il funzionamento del sistema regionale di accreditamento, dispositivo operativo, sistema di valutazione – Modifica.

Con la deliberazione presa in esame, la Giunta della Regione Toscana ha modificato la delibera 198/02 del 25/02/02, come risulta dalla direttiva per il funzionamento del sistema di accreditamento regionale a regime, in cui nell'allegato A si disciplina il funzionamento del sistema regionale di accreditamento delle sedi formative e orientative nella fase a regime, nell'allegato B si sostituisce il dispositivo di accreditamento e nell'allegato C si modifica il sistema di valutazione.
Con la procedura di accreditamento la Regione Toscana individua per ciascun Organismo proponente le sedi operative localizzate in Toscana, presso le quali l'Organismo stesso è abilitato a realizzare attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale.

20 *Regione Marche*

Deliberazione della Giunta regionale del 3 giugno 2003, n. 793

Legge regionale 46/95 – piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani – indirizzi applicativi per l'anno 2003.

La Giunta della Regione Marche ha approvato il "Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani per l'anno 2003", con il quale intende dare piena attuazione alla Legge Regionale del 12 aprile 1995, n. 46[14] , in attuazione della quale si individuano gli obiettivi da perseguire con

[14] *Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti. Pubblicata in B.U. 27 aprile 1995, n. 29.*

il supporto delle Amministrazioni Provinciali.

Gli obiettivi da perseguire sono:

- stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti fornendo sostegni tecnici adeguati;
- stimolare i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, alla progettazione in favore dei giovani, intervenendo con proprie risorse finanziarie dando priorità ai programmi d'intervento che coinvolgono i Comuni dell'Ambito territoriale.

Gli interventi finanziari e le linee di indirizzo sono destinate a promuovere la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani compresi nella fascia di età 18-29 anni.

La tipologia di servizi che dovrà essere presente nell'articolazione dei programmi attuativi dei progetti, dovrà rispondere almeno alle seguenti caratteristiche:

- promozione dell'aggregazione giovanile in forme organizzate, autogestite o spontanee, anche inerenti le attività artistiche, culturali e multimediali, o comunque orientate a favorire l'emergere della creatività giovanile;
- promozione dei servizi di informazione e promozione (Informagiovani);
- promozione della collaborazione sistematica con associazioni ed organizzazioni già presenti sul territorio, o incentivazione alla loro costituzione;
- promozione dell'aspetto relazionale tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, incentivando la partecipazione dei giovani a scambi interculturali.

21 *Regione Campania*

Deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2003, n. 1937

P.O.R. Campania 2000/2006. Programma per la realizzazione di percorsi formativi relativi a figure professionali del Distretto Areonautico della Campania.

La Giunta della Regione Campania approva con la deliberazione in oggetto, il programma che fa parte integrante del presente atto, che prevede la realizzazione di percorsi formativi relativi a figure professionali da attuare con apposito bando allo scopo di contribuire all'occupabilità dei soggetti in età lavorativa. Tale provvedimento promuove l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale; migliora l'accesso, la partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del lavoro; favorisce l'incremento occupazionale con priorità per gli impegni all'assunzione da parte di

aziende del distretto aeronautico, previa verifica in ordine alla disponibilità di manodopera già qualificata.

I progetti dovranno tenere conto delle 3 linee prioritarie trasversali previste dal POR Ob. 1 della Regione Campania:

- promozione di iniziative locali in materia di occupazione, patti territoriali per l'occupazione, raccordo con gli attori e con le peculiarità dello sviluppo economico e sociale locale;
- promozione delle pari opportunità fra uomo e donna;
- promozione della "Società dell'informazione", sia nel senso dell'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l'erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell'ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

22 *Regione Siciliana*

Comunicato dell'assessorato del lavoro della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'orientamento del 27 giugno 2003.

Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali di formazione continua. Circolare del ministero del lavoro n. 92/2000, legge n. 236/93, art. 9[15].

L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, intende promuovere piani formativi aziendali, settoriali e territoriali di cui agli accordi sottoscritti dal governo e dalle parti sociali. In particolare l'Assessorato intende sostenere ed orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitività delle imprese. Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondenti ad esigenze aziendali, settoriali e territoriali.

Il piano formativo si compone quindi:

- dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali, in cui sono motivate le finalità del progetto stesso;
- di un elaborato tecnico-progettuale, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative e propedeutiche;

[15] *I piani formativi devono essere corredati da:*
- *domanda di richiesta di finanziamento;*
- *accordo sottoscritto dalle parti sociali;*
- *progetto esecutivo;*
- *piano finanziario;*
- *dichiarazione delle imprese coinvolte nel piano formativo di affidabilità;*
- *dichiarazione delle imprese coinvolte nel piano formativo sulla scelta del regime d'aiuti;*
- *documentazione relativa ai soggetti attuatori;*

- di altri eventuali documenti che accompagnano il piano formativo;

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, sono stanziate risorse pari a euro 6.743.579,80 (L. 13.057.391,264) complessivamente assegnate dal Ministero del Lavoro alla Regione Siciliana, attraverso la circolare n. 92/2000.

Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnico-progettuale, parte integrante del piano formativo, nel quale sono illustrate le misure trasversali propedeutiche all'attività formativa.

Il piano formativo comprende l'accordo sottoscritto dalle parti sociali. In tale accordo devono essere motivate le scelte del progetto stesso.

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art.12 della legge 160/1975 come modificato dall'art. 25[16] della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978.

I progetti esecutivi sono presentati ed attuati da:

- imprese e loro consorzi;
- associazioni temporanee di imprese e di scopo;
- enti di formazione;
- enti bilaterali;

Nel progetto esecutivo dovranno essere indicate, pena l'esclusione dalla valutazione del progetto, le imprese localizzate nel territorio regionale, che partecipano al piano formativo e presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati.

Le azioni previste nel progetto esecutivo dovranno concludersi entro 12 mesi dall'autorizzazione all'avvio delle attività. Il contributo pubblico concesso per ogni singolo piano formativo non potrà superare l'importo di 250.000,00 euro (L. 484.067.500).

Gli interventi di formazione continua si configurano come interventi di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

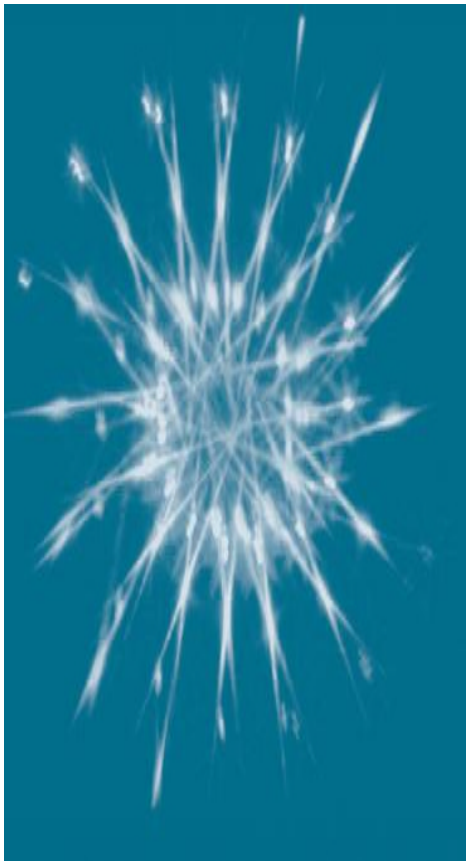

[16] *Art. 25. (Istituzione di un Fondo di rotazione).*

23 *Emilia Romagna*

Deliberazione della Giunta regionale del 20 maggio 2003, n. 888.

Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2003-2004.

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha deliberato la conferma, per l'anno accademico 2003-2004, delle direttive per l'elaborazione dei bandi di concorso per le borse di studio e posti-alloggio e delle indicazioni sul sistema tariffario dei servizi, contenute negli allegati 1) e 2) approvati con la delibera 930/02 per l'anno accademico 2002/2003. All'allegato 1) sono state apportate le modifiche derivanti dagli adeguamenti introdotti dai decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 febbraio 2003. Tali adeguamenti riguardano la rideterminazione degli importi minimi delle borse di studio, dei limiti massimi degli indicatori della situazione economica e patrimoniale e degli aggiornamenti derivanti dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La delibera stabilisce inoltre che le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario si attengano a questi criteri per l'elaborazione dei bandi di concorso.

24 *Toscana*

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2003, n. 923.

Catalogo regionale per l'erogazione di voucher per l'alta formazione: avvio alla sperimentazione.

La Giunta regionale della Toscana ha approvato il "Catalogo regionale per l'erogazione di voucher per l'alta formazione" e ha nominato la Commissione di validazione degli organismi di formazione e dell'offerta formativa. Gli obiettivi della sperimentazione sono quelli di mettere a disposizione delle persone e del sistema formativo un catalogo on-line riguardante le offerte di alta formazione, di favorire l'accesso a percorsi formativi in una logica di specializzazione e di personalizzazione, di favorire l'accesso all'erogazione di prodotti e servizi formativi a catalogo, di stimolare l'accesso alla formazione continua e di consentire ai fruitori la frequenza di percorsi validati secondo criteri di qualità.

I corsi di "alta formazione" riguardano la creazione di figure professionali di alto profilo e/o alta specializzazione e sono rivolti all'aggiornamento di conoscenze e competenze di partecipanti che abbiano già maturato una significativa esperienza lavorativa. I corsi di norma hanno durata non inferiore alle 300 ore.

LAVORO

25 *Regione Veneto*

Legge regionale del 4 aprile 2003, n.6

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile

Il presente atto apporta modificazioni alla legge regionale n.1/2000 sostituendo ed introducendo nuovi articoli. L'art.1 della presente legge modifica i destinatari dei contributi di cui all'art.2 della citata legge regionale del 2000[16]. Nel testo dell'art.3 riguardo la tipologia dei contributi è sostituito il terzo comma in cui si specifica che i contributi concessi rientrano nella procedura del de minimis fatta eccezione per quelle del settore agriturismo, pesca e acquicoltura per le quali viene introdotto un diverso regime nei nuovi articoli 3bis e 3ter.

Altre modifiche riguardano l'art 6 e l'art.9 della legge regionale n.1/2000 sulle disposizioni attuative e sulla parte finanziaria.

[16] *Sono destinatari dei contributi le piccole e medie imprese con sede legale e operativa nella Regione che rientrano in tali tipologie:*

a) Imprese individuali di cui siano titolari donne residenti da almeno due anni in Veneto

b) Società o cooperative i cui soci e amministratori siano costituiti per 2/3 da donne residenti da almeno due anni in Veneto ed il capitale sociale è per almeno il 51%di proprietà femminile.

Tali tipologie di imprese devono inoltre procedere a processi o prodotti innovativi o diversificati, effettuare corsi di formazione per qualificare l'impresa.

26

Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2003, n. 665

Art.2, L.R. 30 gennaio 1990, n.10. Approvazione del piano annuale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione. Anno 2003

La Giunta regionale con il presente atto approva il seguente Piano annuale degli interventi 2003 in tema di formazione professionale e lavoro. Tale Piano implementa il Programma triennale regionale 2001-2003, fa un bilancio delle attività del Piano precedente e stabilisce gli obiettivi

prefissati.

La formazione professionale costituisce il principale ambito di attività suddivisa in quattro aree:

a) Area giovani comprendente:

· Attività formative integrate per l'obbligo scolastico e formativo

· Formazione iniziale per l'obbligo formativo nella FP e nell'apprendistato

· Formazione per i giovani disabili

· Formazione degli apprendisti

· Formazione post-obbligo e formazione superiore

b) Area disagio e marginalità che include la:

· Formazione per i soggetti a rischio di marginalità sociale e occupazionale

c) Area adulti suddivisa in:

· Formazione continua

· Formazione permanente

d) Azioni trasversali che riguardano le pari opportunità e il programma Equal.

Per ogni azione sono specificati i beneficiari, gli obiettivi previsti, le modalità attuative e la ripartizione previsionale dei finanziamenti.

Gli interventi nel campo dell'orientamento proseguono in linea con la precedente programmazione, d'intesa con patners territoriali quali le Province, le Parti sociali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati.

Le indicazioni sugli interventi nel campo delle politiche del lavoro sono complementari a quelle contenute nel Programma Regionale del lavoro e nel Masterplan sui servizi pubblici per l'impiego.

Per l'anno 2003 sono previsti in particolare interventi a favore dei disabile o finalizzati all'incremento della partecipazione femminile al lavoro.

27

Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2003, n. 659

DGR n.1205 del 17.05.01 recante "Conferimento all'ente regionale Veneto Lavoro degli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili ed altre misure di politica attiva del lavoro in attuazione della Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Veneto del 17.12.2000": integrazione risorse finanziarie e modifica criteri

Con la presente deliberazione la Giunta regionale autorizza l'incremento delle risorse destinate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e ad altre misure di politica attiva del lavoro con l'utilizzo di somme provenienti dalla Convenzione Regione- Ministero del La-

voro del 21 dicembre 1999. Un ulteriore incremento delle stesse risorse è deliberato mediante l'utilizzazione delle risorse non impiegate facenti parte della riserva dei lavoratori cinquantenni alla data del 31 dicembre 2000. Viene, infine, modificata la tipologia di interventi di cui alla lettera C dell'allegato A) alla DGR 1205/2001 secondo quanto stabilito in allegato al presente provvedimento[17].

28 *Regione Autonoma Valle D'Aosta*

Legge Regionale del 31 marzo 2003, n. 9.

Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

La Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, concede contributi integrativi delle quote di risorse statali a favore dell'imprenditoria femminile, come previsto dagli art. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 28/07/2000, n. 314[18].

I contributi integrativi sono concessi ai soggetti indicati dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215[19]. La Giunta regionale, sentita la Consigliera di parità e la Consulta regionale per la condizione femminile, individua con propria deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi.

29

Legge regionale del 31 marzo 2003, n. 7

Disposizione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.

Come stabilito da questa legge, la Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l'impiego e le modalità di esercizio delle funzioni ad essa conferite ai sensi del decreto legislativo del 10 aprile 2001, n. 183[20].

La Regione interviene in questi settori con le modalità necessarie ad assicurare l'efficienza,

[17] *Si tratta di contributi ai lavoratori nei periodi di tirocinio, incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, misure a favore di disoccupati e donne in reinserimento lavorativo o in ingresso nel mondo del lavoro.*

[18] *Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile.*

[19] *Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 56). — Azioni positive per l'imprenditoria femminile.*

[20] *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.*

l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa ed il rispetto dei seguenti principi:

- rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
- garantire la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione e alla verifica delle linee programmatiche.

Le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

- promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati;
- perseguire l'adattabilità della forza lavoro;
- incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione di imprese;
- favorire le pari opportunità mediante azioni positive;
- creare le condizioni fondamentali per la valorizzazione della concertazione con le parti sociali sui temi dello sviluppo economico e sociale;
- dotare la regione di servizi per l'impiego innovativi e di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato alle politiche del lavoro.

In coerenza con le indicazioni del patto per lo Sviluppo della Valle d'Aosta e con l'intervento del Fondo sociale europeo, la regione definisce un Piano triennale degli interventi di Politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo dei servizi per l'impiego. All'attuazione di questo piano provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale. In armonia con il Piano triennale, la Giunta regionale adotta il piano annuale degli interventi. Il Capo III disciplina il Sistema regionale di formazione professionale assicurandone il raccordo con il sistema dell'istruzione e del mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego e al Capo IV vengono disciplinati i servizi per l'impiego.

30

Legge regionale del 21 gennaio 2003, n.1.

Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali del 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996. N. 42. Modificazioni alle leg-

gi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7.

Ai fini della presente legge si intende per:

- guida turistica chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrarne le attrattive storiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, e le risorse produttive del territorio;
- accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero;
- guida escursionistica naturalistica, che, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di far conoscere e apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico;
- accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo.

L'abilitazione per l'esercizio di queste professioni si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame scritto e orale, e, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, mediante il superamento di una prova pratica.

31

Legge regionale del 21 gennaio 2003, n.2.

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.

Con questa legge la Regione Valle d'Aosta promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione e ne valorizza e tutela le tecniche di lavorazione e i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.

Al Capo III della presente legge vengono disciplinati i corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali effettuati presso le imprese artigianali.

I corsi di formazione sono finalizzati a consentire ai giovani di partecipare all'esperienza lavorativa e alla vita di bottega, usufruendo di percorsi formativi individuali, e a promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

32 *Provincia Autonoma di Bolzano*

Decreto del Presidente della Provincia del 19 marzo 2003, n. 5

Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato

Con questo decreto il Presidente della Giunta provinciale ha modificato il regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato c0ome segue: nell'art. 1 sono elencate le attività oggetto di rapporto di apprendistato, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 6 del 7 aprile 1997[21]; è stato inserito l'art. 1 bis "Modifiche" che stabilisce che in caso di modifiche della sola denominazione delle attività professionali oggetto di apprendistato, la nuova può essere usata immediatamente e nel caso di individuazione di nuove attività oggetto di apprendistato o di modifiche dei contenuti o ancora di specializzazione in diversi indirizzi, durante il periodo transitorio, si possono utilizzare le vecchie denominazioni. Per periodo transitorio si intende la durata del periodo di apprendistato stabilita per un'attività professionale che dopo l'entrata in vigore del nuovo elenco, non costituisce più oggetto del rapporto di apprendistato.

[21] *Legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6 "Ordinamento dell'apprendistato".*

33 *Regione Puglia*

Determinazione del dirigente settore personale 11 aprile 2003, n. 281

L. 12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili. Procedura di avviamento

La presente determina dispone che vengano attivate le procedure previste dalla legge 68/99[22]. Al fine dell'assunzione dei lavoratori disabili ed orfani la legge n 68 del 1999 dispone che i datori di lavoro debbano avere alle proprie dipendenze le persone disabili in proporzione (unità) del sette per cento dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti.

34 *Regione Toscana*

Deliberazione del 28 aprile 2003, n.386

L.R: 52/98 – attività socialmente utili: modalità attuative per il completamento della

[22] *La legge n. 68 del 12 marzo 1999, enuncia le norme per il diritto al lavoro dei disabili*

stabilizzazione occupazionale.

Con la presente delibera la Giunta regionale autorizza la prosecuzione delle attività socialmente utili dal 1 luglio al 31 dicembre 2003, per quegli Enti utilizzatori che non hanno completato la stabilizzazione occupazionale dei "lavoratori socialmente utili".

La delibera enuncia che gli Enti, nello svolgere il processo di stabilizzazione, devono indicare anche il percorso che i lavoratori devono seguire per attuare il processo di stabilizzazione. Vengono inoltre approvate le modalità di attuazione finalizzate alla stabilizzazione del processo occupazionale ed è demandato alle Province l'incarico di comunicare ai lavoratori le nuove modalità in merito ai tempi e i modi per la fuoriuscita dal bacino regionale. Le risorse finanziarie che saranno attribuite alla regione Toscana dal Ministero del lavoro in attuazione della "convenzione 2003" ripartita tra le province potranno essere utilizzate per:

- incentivi per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" negli enti pubblici di durata almeno triennale;
- incentivi per assunzioni a tempo indeterminato da parte di privati;
- copertura costi per eventuali interventi formativi e tirocini fino ad un massimo di sei mesi se finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato.

35 *Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*

Deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2003, n. 968.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Direzione regionale del lavoro e delle professioni. Attività programmatoria esercizio 2003.

La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, all'artigianato, al lavoro, alle professioni e ai parchi ha approvato il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 27 marzo 1996, n. 18[23] e successive modificazioni e integrazioni dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni come previsti dal testo allegato.

L'allegato evidenzia, infatti, che, per quanto concerne il collocamento, il decreto legislativo 19

[23] *L.R. 27 marzo 1996, n. 18."Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico" sociale desumibili dalla L. 23 ottobre 1992, n. 421. Pubblicata in B.U. 1 aprile 1996, suppl. straord. n. 1.*

dicembre 2002, n. 297, nel definire nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito del processo di adeguamento dei servizi per l'impiego ai modelli europei, stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento nonché le materie per le quali le Regioni dovranno predisporre obiettivi, indirizzi operativi e criteri.

I settori nei quali si esplica principalmente l'attività amministrativa del Servizio del lavoro sono:

- politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione;
- politiche attive del lavoro;
- attività vertenziale;
- costituzione e segreteria della Commissione regionale delle politiche attive del lavoro;
- finanziamenti alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di politiche attive del lavoro e diritto al lavoro dei disabili.

36

Decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 2003, n. 0124.

Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per le azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione.

Il Presidente della regione ha approvato il "Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro". Gli incentivi sono concessi per l'assunzione di coloro che siano impegnati, nella regione Friuli Venezia Giulia, in progetti di lavoro socialmente utili e per i quali non siano state attuate le procedure di stabilizzazione occupazionale previste dal medesimo decreto legislativo. L'ammontare dei contributi concedibili viene ripartito come segue:

- 10.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato o per inserimenti in cooperativa di soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- 6.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, o per inserimento in cooperativa di soggetti iscritti nelle liste di mobilità;
- 7.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato o per inserimento in cooperativa di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, se donne.

37

Decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2003, n. 0139

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione.

Il Presidente della regione ha approvato il "Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime" .

Tale regolamento, come previsto dagli articoli 2 bis e 2 ter della legge regionale del 14 gennaio 1998, n. 1[24] relativi alle funzioni amministrative trasferite alle Province e alle funzioni esercitate dalla Regione in materia di collocamento, avviamento e servizi all'impiego, definisce le procedure relative alle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68[25], finalizzate ad accedere alle agevolazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinate dall'art. 13 della legge stessa e dal Regolamento emanato con decreto 13 gennaio 2000, n. 91 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

38

Decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2003, n. 0140

Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1/1998. Approvazione.

Questo Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale del 14 gennaio 1998, n. 1[26], disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili a favore di imprese e loro consorzi, di associazioni, di fondazioni aventi sede o sedi secondarie o unità locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché a

[24] *Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.*

[25] *Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57/L, alla Gazz. Uff. n. 68, del 23 marzo). - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Capo IV CONVENZIONI E INCENTIVI - Articolo 11 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.*

[26] *Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.*

favore dei soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata. Tali soggetti possono richiedere contributi per le categorie di spesa e limiti contributivi per:

- spese di investimento per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo determinato;
- spese per la rimozione delle barriere architettoniche e per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche;
- spese per progetti pilota che, attraverso l'acquisizione di beni o attrezzature, realizzino l'inserimento dei disabili nelle varie fasi del progetto di produzione di beni o di prestazione di servizi o realizzino l'inserimento in organico di disabili in modo tale che questi ne costituiscano la prevalenza.

39

Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2002, n. 0400

Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,11,14,15,23,40 delle legge regionale n. 12/ 2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato". Approvazione.

E' stato approvato il Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,11,14,15,23,40 delle legge regionale n. 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato", che definisce le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive o da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività. Le imprese che esercitano tali attività sono iscrivibili all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12 del 2002.[27]

L'imprenditore artigiano deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi regionali o statali. Possono rientrare nell'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le prestazioni di servizi di natura artigianale. Per prestazione di servizi di natura artigianale s'intende la prestazione di servizi rivolti alle persone fisiche, agli enti pubblici o privati avente contenuto prevalentemente manuale.

[27] *L.R. 22 aprile 2002, n. 12. "Disciplina organica dell'artigianato.Pubblicato in B.U. 26 aprile 2002, n. 17 - S.S. n. 7.*

40 *Regione Marche*

Deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2003, n. 700

Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Marche e le amministrazioni provinciali per la realizzazione del SIRMAL (Sistema Informativo Regione Marche Lavoro)

La Giunta regionale ha deliberato la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione Marche e le Amministrazioni provinciali per la realizzazione del SIRMAL. Il testo del protocollo d'intesa costituisce l'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto.
I punti principali che le parti riconoscono nella realizzazione del SIRMAL sono i seguenti:

- la contiguità territoriale del sistema con la costituzione di banche dati distribuite, allineate e non duplicate, fruibili su tutto il territorio;
- l'istituzione di una modalità di erogazione multicanale dei servizi digitali, attraverso il portale internet, lo sportello fisico, call center;
- la costituzione di un portale territoriale del lavoro, articolato a livello provinciale o regionale, quale strumento unificato e flessibile attraverso cui verranno erogati agli utenti i nuovi servizi, e che costituirà anche lo strumento di interazione degli operatori con il nuovo Servizio Informativo;
- l'utilizzazione per mezzo di connessioni ad apposite porte applicative dei sistemi degli Enti titolari dei dati;
- la gestione unificata della sicurezza con la possibilità di autenticazione degli utenti attraverso un sistema scalabile, dall'accettazione dello user name e password fino all'uso della firma digitale e di carta dei servizi.

Le parti, inoltre, concordano che il raggiungimento degli obiettivi condivisi e sopra citati viene assicurato attuando l'architettura del sistema e definendo i ruoli, le responsabilità e gli aspetti organizzativi.

41 *Regione Piemonte*

Deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2003, n. 60-9690

L.R. 4/8/97 n. 43. Promozione della rete delle strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili. Indirizzi per l'assegnazione e la concessione di contributi e modalità di partecipazione al bando di finanziamento

La Giunta della Regione Piemonte ha delibera-

to l'approvazione degli indirizzi da applicare in attuazione del bando di finanziamento di strutture socio-assistenziali per le persone disabili.
Il finanziamento è finalizzato alla ristrutturazione, alla nuova costituzione, alla manutenzione straordinaria, alla fornitura di arredi e di attrezzature di immobili destinati al potenziamento della rete di strutture diurne, residenziali e semiresidenziali per disabili e all'attivazione di gruppi di appartamenti.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 31 dicembre 2003.

42 *Regione Liguria*

Legge regionale del 29 maggio 2003, n. 15

Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili

In attuazione della legge del 12 marzo 1999, n. 68[28], ed in conformità con i principi e l'organizzazione dei servizi per l'impiego di cui alla legge regionale del 20 agosto 1998, n. 27[29], e alla legge regionale del 12 aprile 1994, n. 19[30], la regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento e l'integrazione lavorativa attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.
La regione Liguria, nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, prevede gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per l'inserimento mirato al lavoro delle persone disabili, in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi competenti.
All'art. 4 della presente legge regionale viene istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili e la Giunta regionale ne stabilisce le modalità di ripartizione tra le Province. Il programma triennale dei servizi per l'impiego riserva alla Regione una quota di detto Fondo per iniziative ed azioni di interesse regionale per l'occupazione delle persone disabili, non superiore al 30 per cento.
La Provincia, nell'ambito di tale materia e sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 della presente legge e sentita la Commissione unica provinciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 469/97 pianifica, attua e verifica gli interven-

[28] *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

[29] *Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro.*

[30] *Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.*

ti volti a favorire l'inserimento dei disabili, organizza gli uffici competenti, avvia al lavoro, stipula convenzioni e attua il collocamento mirato, concede ed eroga contributi a carico del Fondo regionale, autorizza e finanzia attività di riqualificazione professionale.

Le Province, in merito a tale attività, presentano una relazione alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

STRUMENTI FINANZIARI

43 *Regione Piemonte*

Legge regionale del 14 aprile 2003, n.8

Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanzaite dal Fondo sociale europeo (FSE)

Con la presente legge vengono disciplinate le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute di soggetti attuatori delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Si stabiliscono i tempi entro cui vanno presentati alla Regione e alle Province i rendiconti con allegata una valida[31] certificazione attestante la corretta imputazione del finanziamento alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari. Alla presentazione della rendicontazione vanno restituite le somme non utilizzate o relative alle attività finanziate non svolte[32]. E' obbligatorio che i soggetti attuatori debbano conservare la documentazione relativa alla rendicontazione, negli archivi per un periodo di 10 anni per gli eventuali controlli. Seguono nel provvedimento le diposizioni finanzaire riguardo la competenza delle varie spese. La presente legge è dichiarata urgente per cui entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

44 *Regione Umbria*

Deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2003, n. 538.

P.O.R. Umbria Ob. 3 (2000 – 2006) – Disposizioni per l'accelerazione della spesa.

La Giunta regionale dell'Umbria, con il presente provvedimento, ha disposto l'approvazione delle misure di accelerazione della spesa descritte nell'allegato B) alla deliberazione e che prevede che nei bandi in corso di approvazione o

[31] *I soggetti attuatori sono tenuti alla presentazione entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati. La certificazione allegata al rendiconto deve essere rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili*

[32] *La regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme in caso di mancato versamento delle stesse.*

.

approvati dalle Amministrazioni provinciali della Regione vengano inserite determinate regole con la finalità di accelerare la spesa ed evitare il disimpegno automatico delle risorse. Queste regole saranno applicate anche alle attività già approvate ma per le quali non si è ancora provveduto alla validazione del rendiconto.

DECENTRAMENTO
45 *Regione Lazio*

Legge regionale del 18 aprile 2003, n. 12.

Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

E' stato sostituito l'articolo 22[33] della legge regionale del 6 agosto, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionali e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" con un nuovo articolo 22, che stabilisce l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale strumento di concertazione e di confronto permanente tra la Regione e le realtà produttive e sociali del territorio e la sua composizione. E' stato, inoltre, aggiunto l'art. 22 bis con il quale viene disciplinata qualsiasi forma di cooperazione edi concertazione a livello sia istituzionale che economico e sociale.

[33] *Art. 22. (Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali).*

1. *E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.*
2. *Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante dell'unione camere Lazio e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione sono, altresì, determinate le modalità organizzative e di funzionamento del comitato.*
3. *Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale nonché per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.*

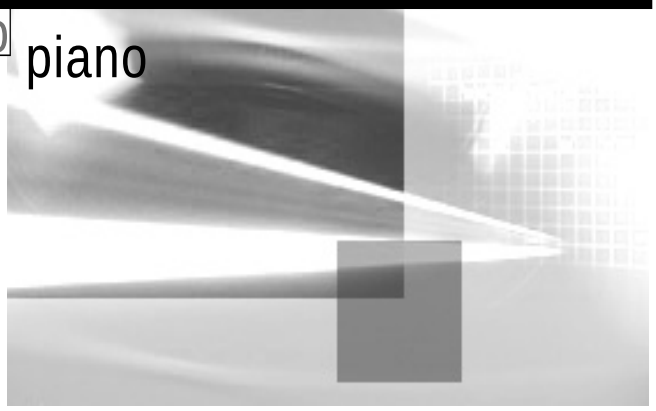

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03. Prime osservazioni sui profili istituzionali ed organizzativi

Il decreto legislativo 276/03, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n.30/03, è l'ultimo dei provvedimenti che, negli ultimi anni e con diversa portata, sono intervenuti in materia di mercato del lavoro, rappresentando un significativo passo verso il completamento di quel difficile processo di riforma, destinato a modificarne sia i profili più propriamente giuslavoristici, sia quelli istituzionali ed organizzativi.

Sotto quest'ultimo aspetto ha assunto fondamentale importanza la modifica del Titolo V della Costituzione che, nella ridistribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ha rafforzato il ruolo di queste ultime.

Infatti, proprio il riconoscimento, da parte dell'art.117, comma 3, Cost., di una potestà legislativa regionale, sia pure concorrente, in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", ha aperto alle Regioni uno spazio importante di intervento in materia, che trova corrispondenza anche in quell'art.3, comma 2, del decreto (emendato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio scorso), laddove vengono confermate le competenze delle Regioni, in materia di regolamentazione e organizzazione del mercato del lavoro.

La stessa previsione (art.7) di un regime di accreditamento regionale per i soggetti operanti sul territorio (oltre all'autorizzazione statale), dota le regioni stesse di uno strumento di controllo sullo svolgimento delle attività riconducibili ai servizi per l'impiego.

Qual è, dunque, il panorama che si va delinean-

do nel mercato del lavoro sul piano delle competenze e quali sono le innovazioni introdotte dal decreto 276/03, rispetto al sistema precedente?

L'impianto istituzionale che è venuto a delinearsi a partire dalla normativa che, sul finire degli anni '90, è intervenuta sull'organizzazione del mercato del lavoro (in particolare il D.lgs 469/97), risulta costruito essenzialmente intorno all'asse istituzionale Regioni-Province (tra ruolo normativo-programmatorio delle prime e ruolo operativo-gestorio delle seconde), mentre l'altro aspetto, legato all'intermediazione privata è rimasto, tutto sommato, defilato.

Se anche in materia di collocamento (riformato dal D.lgs 181/00, modificato dal D.lgs 297/02) è stata aperta la strada ai privati, vista l'ampia definizione di "servizi competenti" autorizzati, il provvedimento in esame non solo estende il novero degli organismi chiamati ad operare nei servizi per l'impiego, includendovi anche soggetti pubblici diversi dalle Province, ma ridisciplina (nel Titolo II "organizzazione e disciplina del mercato del lavoro") l'intero meccanismo di autorizzazione, prevedendo, come già anticipato, anche un dispositivo di accreditamento regionale.

La previsione, in sede di delega, di un unico regime autorizzatorio sia per gli intermediari pubblici che per quelli privati, è stata solo in parte recepita, laddove è stato invece introdotto un duplice regime di autorizzazione.

In generale, gli operatori privati (designati, unitamente a quelli pubblici, come "Agenzie per il lavoro") potranno essere autorizzati (seguendo la procedura descritta nell'art.4 e attraverso l'iscrizione in un apposito albo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a svolgere attività di somministrazione di lavoro (è stata prevista anche la somministrazione a tempo indeterminato), o di intermediazione (che si esplica nelle attività, già descritte nell'art.10 del D.lg469/97), o di selezione e ricerca del personale o di supporto alla ricollocazione professionale (quest'ultime dietro committenza privata). Il superamento del vincolo rappresentato dall'oggetto sociale esclusivo, poi, consente la nascita di agenzie del lavoro c.d. generaliste (quelle agenzie, infatti, che ottengono l'autorizzazione a svolgere attività di somministrazione a tempo, sia determinato che indeterminato, sono automaticamente autorizzate a svolgere anche tutte le altre attività e le stesse agenzie di intermediazione potranno svolgere anche selezione e ricerca del personale e supporto alla ricollocazione professionale).

Al fine di ottenere l'autorizzazione, sono previsti (art.5) requisiti giuridici e finanziari generali e specifici, in relazione alla tipologia di attività che si intende svolgere, mentre regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, sono previsti, nell'art.6, per particolari categorie di soggetti.

Questa norma, che desta qualche perplessità anche sotto il profilo interpretativo, sembra autorizzare, le Università (pubbliche e private), nonché le fondazioni universitarie, senza stabilire nessun requisito giuridico e finanziario.

Autorizzati all'intermediazione (sulla base di alcuni dei requisiti previsti per i privati) sono, poi, i Comuni, le Camere di commercio, gli Istituti di scuola secondaria superiore, soggetti del privato sociale (Enti bilaterali, associazioni di datori o prestatori di lavoro, associazioni nazionali di tutela dell'imprenditorialità, del lavoro o delle disabilità), o ancora soggetti giuridici appartenenti all'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro.

Allo scopo di rafforzare il fondamento regionalista del mercato del lavoro, il complesso sistema di autorizzazione (quale provvedimento statale di abilitazione ad operare nel mercato del lavoro) è stato affiancato, come già accennato, dal sistema di accreditamento regionale.

Analogamente a quanto avviene nel campo della formazione professionale, infatti, si intende affidare alle regioni il controllo sull'idoneità reale dei soggetti che operano sul territorio, a svolgere funzioni inerenti ai servizi all'impiego.

Il compito delle regioni sarà, quindi, propriamente organizzativo, provvedendo, anche sulla base di standard e principi stabiliti al livello nazionale, ad assicurare efficienza ed efficacia del mercato del lavoro sul territorio.

In conclusione possiamo affermare che se l'intera riforma "Biagi" persegue lo scopo di incrementare il tasso di occupabilità e di conferire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro, anche attraverso l'apertura a numerosi soggetti, proprio sotto il profilo istituzionale, tuttavia, sembrano emergere i maggiori elementi di criticità

L'impianto istituzionale, così come sembra de-

linearsi almeno nella traduzione normativa, rischia di presentarsi frammentario in considerazione del rischio che l'operare dei diversi soggetti si sottragga, al livello territoriale, alla logica di coordinamento e di programmazione che hanno caratterizzato l'organizzazione del mercato del lavoro fino ad ora.

Il quadro tratteggiato finora, infatti, testimonia di come l'equilibrio istituzionale precedente, sostanzialmente fondato sul binomio Regioni - Province, sia messo strutturalmente in discussione dall'ampio ventaglio di soggetti titolati a operare e vada, quindi, adeguatamente preso in considerazione il problema di individuare sedi e procedure di raccordo, di coordinamento e di armonizzazione tra l'azione dei diversi attori, secondo quegli stessi obiettivi di efficacia e trasparenza che, è bene ribadirlo, sono espressamente posti a base della c.d. "legge Biagi" (e richiamati nel decreto attuativo).

A QUESTO NUMERO E' ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03.

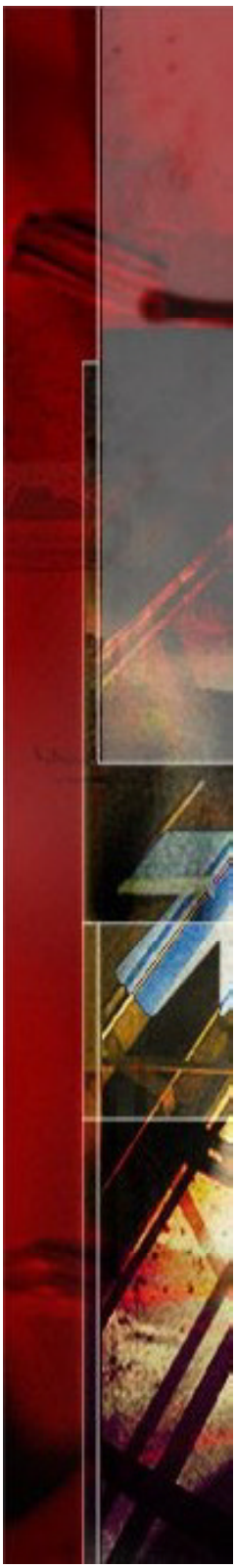

"IL REGOLAMENTO CE N. 1145/03 SUI COSTI AMMISSIBILI "

Vincenzo Bencivenga

Tra le novità legislative più importanti di questo periodo, va segnalato il Regolamento (CE) N. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26/8/2003 – serie L – n. 168) avente ad oggetto le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali.

Tale Regolamento sostituisce interamente il precedente Regolamento N. 1685/2000 concernente la stessa materia ed intende chiarire – come espressamente dichiarato nelle premesse – alcuni aspetti alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita nel corso della programmazione; viene comunque fatta salva la vigenza delle disposizioni precedenti non modificate.

L'impostazione del Regolamento riproduce sostanzialmente quella precedente: l'ALLEGATO che ne costituisce parte integrante contiene una serie di Norme (da 1 a 12) che costituiscono – stante, appunto, il rango di Regolamento - disposizioni imprescindibili, cogenti ed immediatamente applicabili in tutti gli Stati membri che costituiscono una disciplina comune ed uniforme valevole per tutti i Fondi Strutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'operatività del Fondo Sociale Europeo nel periodo di programmazione 2000-2006, la problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di as-

soluto rilievo soprattutto in considerazione dell'allargamento delle funzioni e dei compiti del Fondo stesso, chiamato ad assumere il ruolo di strumento finanziario dell'attuazione della politica europea per l'occupazione. Com'è noto, infatti, nell'attuale programmazione 2000-2006, il Fondo Sociale Europeo, ha notevolmente ampliato la prospettiva delle proprie missioni. Tale considerazione è avvalorata dall'apertura degli ambiti di intervento comunitari sostenuta dall'articolo 3 "Attività ammissibili" del nuovo Regolamento del FSE.

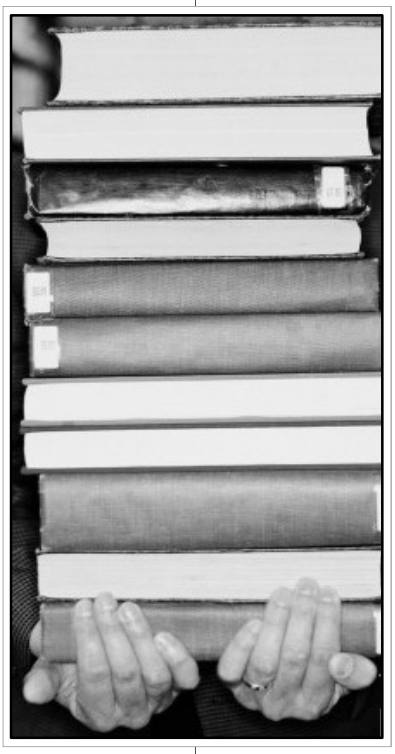

Il Regolamento N. 1145/03, come il precedente, si inquadra nel contesto di quanto stabilito dal Regolamento generale sui Fondi Strutturali (Regolamento CE n. 1260/99 – art. 30), il quale stabilisce, conformemente al principio di sussidiarietà, che ai costi ammissibili si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, che possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme del Fondo strutturale nella Comunità (la previsione richiama la circostanza che per essere sostenuto e riconosciuto ammissibile un costo non solo deve essere riconducibile allo strumento comunitario ma deve essere anche previsto dalla norma nazionale).

Volendo schematizzare, da queste disposizioni risultano innanzitutto confermati i principi di riferimento previsti in materia, ossia :

1) contabilità distinta: I Soggetti attuatori sono tenuti ad adottare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento (vd. art 34, lett. F del Regolamento n. 1260/99).

2) effettività: "…i pagamenti intermedi sono effettuati ……per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento…"(vd. art 32, par. 3 del Regolamento n. 1260/99). Il principio dell'effettività è fondamentale ai fini dell'ammissibilità di un costo.Il Regolamento CE 1260/99, all'art 32 definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali), mentre il Regolamento CE 1145/03 assimila i pagamenti ai costi la cui evidenza economica

non è allineata nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i contributi in natura.

3) Pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili:"Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato" (art. 30, Regolamento CE 1260/99). I costi per essere considerati ammissibili devono essere riconducibili ad una delle attività indicate dall'art 3 del Regolamento CE 1784/99.
4) Riferibilità temporale: Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità dell'intervento (art. 30, par. Reg. 1260/99).
5) Comprovabilità: "… i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate …. O da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente…" (Regolamento CE n. 1145/03, norma 1 – par. 2).
6) Legittimità: I costi, per essere considerati ammissibili, devono essere conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e del Fondo Sociale Europeo, ma anche delle altre norme comunitarie e nazionali.
7) Contabilizzazione: I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Amministrazione (esempio: imputazione contabile sul sistema SIPRO del Min. Lavoro).
8) Contenimento nei limiti autorizzati:
   I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati.

****

Volendo in maniera assai sintetica segnalare i principali passaggi innovativi, tralasciando alcune precisazioni terminologiche, il Regolamento N. 1145/03 introduce innanzitutto la distinzione – quanto mai necessaria ed opportuna – tra i casi di affidamento in appalto ed i casi di concessione. L'aver stabilito tale principio, sia pure nel contesto specifico di cui alla Norma 2 "prova della spesa", costituisce definitiva ripro-

va dell'accettazione – da parte della Commissione Europea – che la concessione costituisce una modalità di affidamento possibile per gli Stati membri. Ciò è di fondamentale importanza per i Paesi di diritto amministrativo come il nostro, ove l'affidamento dei servizi di formazione professionale è effettuato, nella stragrande maggioranza dei casi, attraverso un Avviso pubblico, ossia una procedura concorsuale di diritto pubblico che è cosa diversa dall'appalto di servizi. In verità, tale distinzione era stata riconosciuta plausibile dalla stessa Commissione in un'apposita nota inviata alle Autorità di Gestione all'inizio della programmazione FSE, ma averla ribadita in un contesto di Regolamento ne rafforza indubbiamente la portata.

La novità sostanziale riguarda appunto il fatto che mentre per gli affidamenti attraverso appalti, la prova della spesa si raggiunge attraverso le fatture quietanzate, nel caso di affidamento in concessione, i pagamenti eseguiti dai beneficiari finali devono essere comprovati mediante le spese effettivamente sostenute (il che implica la verifica delle stesse).

Altro elemento innovativo è costituito dall'ammissibilità degli oneri finanziari relativi ad operazioni transnazionali, sia pure previa detrazione degli eventuali interessi creditori percepiti e maturati sugli acconti.

Di fondamentale importanza sono sicuramente i chiarimenti disposti in materia di IVA. L'ammissibilità dell'imposta non dipende – si precisa – dalla natura pubblica o privata del beneficiario finale o del destinatario ultimo; si superano, così alcune interpretazioni fuorvianti che erano precedentemente emerse, per incentrare il principio dell'ammissibilità sul fatto che l'IVA stessa risulti realmente e definitivamente sostenuta; senza volerci addentrare in una disquisizione tecnica, ne consegue che l'imposta non è ammissibile al cofinanziamento qualora sia recuperabile, a prescindere dal comportamento soggettivo del beneficiario finale o destinatario ultimo.

Su tutti questi aspetti risulta quanto mai necessaria una riflessione a livello delle singole Autorità di Gestione FSE; per quanto riguarda il Ministero del lavoro, risulta attivato presso l'UCOFPL (Autorità di coordinamento per il FSE) un Gruppo Tecnico di lavoro che ha avviato la revisione delle disposizioni nazionali in materia.

CONFERENZA UNIFICATA 19 GIUGNO 2003 (Repertorio Atti n. 660/C.U.)

Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Nel numero 1/2003 dell' "Osservatorio Istituzionale e Normativo" era stato inserito nella rubrica "In Primo Piano" un sintetico commento (vedi p. 40) della legge quadro 28 marzo 2003, n.53 (ed il relativo testo integrale in allegato) denominata "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

Ivi, si era posto in evidenza come occorresse attendere 24 mesi dalla sua entrata in vigore per l'emanazione dei decreti legislativi di "definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". Si era altresì posto l'accento sulla necessità, in sede di attuazione, di adottare opportuni raccordi con i provvedimenti normativi di riforma del mercato del lavoro.

Nelle more di tale produzione normativa di attuazione, il 19 giugno 2003 è stato siglato, in sede di Conferenza Unificata, un Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane.

Data l'evidente connessione, nonché la stretta consequenzialità dei due provvedimenti si ritiene opportuno produrre una breve descrizione dei punti principali che compongono l'Accordo quadro.

La premessa di tale documento è da ricercarsi, oltre che, come sopra accennato, nella mancata emanazione dei decreti legislativi di attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione della L. 53/03, anche nell'abrogazione, contenuta nell'art. 7 della stessa legge, della legge 9/99 cosiddetta di riforma dei cicli. Poiché, quindi, al momento, si è in presenza di un vuoto normativo, si è rilevata l'esigenza di predisporre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle previste norme attuative sopra citate, un'offerta formativa concordata tra i vari soggetti istituzionali che, a diverso titolo, possono concorrere a crearla e a renderla effettiva.

Peraltro, in premessa è stata ribadita la titolarità regionale della programmazione delle attività inerenti l'attuazione dell' Accordo, così come previsto dalle norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

Nel documento i soggetti istituzionali innanzitutto convengono sull'ottica posta a fondamento dell' intero documento: "un' efficace e mirata opera di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni" .

Nei successivi dodici punti dell' Accordo ne vengono delineati gli obiettivi fondamentali e le esigenze che, con la stipula dello stesso, si intendendo soddisfare. Tra di essi i principali sono i seguenti:

- Attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale, rivolti a ragazzi/e che hanno concluso il primo ciclo di studi. Si ricordi che, ai sensi della L. 53/03, art. 2, comma 1, il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre. Pertanto i percorsi formativi dovrebbero essere rivolti a giovani dai tredici anni in su. Con riguardo ai contenuti, l' offerta formativa da essi assicurata dovrebbe essere caratterizzata "da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita

dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro" .

- Stabilire che i percorsi debbano avere durata almeno triennale, contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate ed, infine, siano in grado di consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e "corrispondente almeno al secondo livello europeo" .
- Convenire sull'esigenza di attivare un percorso di parternariato istituzionale, a livello nazionale, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi (con riferimento a questo specifico tema è stata sottolineata l'esigenza di attivare il confronto con le Parti sociali), per consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, anche al fine di consentire i passaggi (previsti nella L. 53/03) dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa. A tale riguardo viene anche presa in considerazione la possibilità di prevedere la progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale.
- Concordare sul fatto che l' Accordo in oggetto costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Miur e il Mlps, volte a definire le modalità con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, valorizzando le differenti caratteristiche territoriali, nonché l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi. Per l'individuazione delle modalità operative è altresì previsto che siano sottoscritti formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, nonché la definizione, da parte regionale, delle modalità per l'attivazione del parternariato istituzionale con le Autonomie locali.
- Impegnarsi nello stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per la concreta realizzazione dei percorsi formativi. A tale riguardo sono indicate le cifre che i Ministeri interessati intendono stanziare a partire dal 2003, con la possibilità che le Regioni e le Province Autonome integrino tali finanziamenti con risorse proprie. Inoltre, viene ribadito che negli accordi territoriali siano contenute le modalità per l' impiego

di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quindi quelle finanziarie, nel rispetto dell' autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative.

Dalla lettura di cui sopra emerge chiaramente l'importanza di tale atto di indirizzo che potrebbe costituire un punto di partenza per una fattiva collaborazione istituzionale, in vista della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della L.53/03, legge volta alla costruzione di un efficiente ed efficace sistema di istruzione e formazione professionale, in grado tenere presenti le differenti competenze legislative, amministrative e regolamentari delineate nei provvedimenti nazionali di riforma della Costituzione e delle politiche formative e del lavoro, nel rispetto delle autonomie.

Occorre infine ricordare che, ai sensi dell' Accordo quadro del 19 giugno, sono stati siglati protocolli d'intesa in varie Regioni per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003-2004, di un' offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

A QUESTO NUMERO E' ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO QUADRO (Conferenza Unificata 19 giugno 2003 - Repertorio Atti n. 660/C.U.)

STRUZIONE

1

- **Data:** 28.03.2003
- **Provvedimento**: Legge
- **Numero:** 53
- **Descrizione:** Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.77 del 2.04.2003

2

- **Data:** 07.03.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola normale superiore di ingegneria economico-gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.
- **Mezzo di pubblicazione:**Gazzetta Ufficiale n.87 del 14.04.2003

3

- **Data:** 8.03.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari.
- **Mezzo di pubblicazione:**Gazzetta Ufficiale n.138 del 17.06.2003

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

4

- **Data:** 24.03.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attività formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attività formative nel procedimento "Legge 14 febbraio 1987, n. 40".
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.83 del 09.03.2003

5

- **Data:** 13.03.2003
- **Provvedimento**: Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'art.16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.85 del 11.04.2003

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

6

- **Data:** 04.06.2003
- **Provvedimento**: Decreto legislativo
- **Numero:** 127
- **Descrizione:** Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.129 del 06.06.2003

7

- **Data:** 04.06.2003
- **Provvedimento**: Decreto legislativo
- **Numero:** 128
- **Descrizione:** Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.129 del 06.06.2003

8

- **Data:** 09.05.2003
- **Provvedimento**: Decreto legge
- **Numero:** 105
- **Descrizione:** Disposizioni urgenti per l'università e gli enti di ricerca
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.110 del 14.05.2003

9

- **Data:** 07.05.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.111 del 15.05.2003

10

- **Data:** 07.04.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Ripartizione del fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.133 del 11.06.2003

11

- **Data:** 20.03.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente della Repubblica
- **Numero:** 135
- **Descrizione:** Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.136 del 14.06.2003

12

- **Data:** 22.05.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Modifica al decreto 4 agosto 2000 relativo alla classe 18 delle lauree in scienza dell'educazione e della formazione.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.123 del 29.05.2003

13

- **Data:** 19.03.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** **Nuovo Statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)**
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.139 del 18.06.2003

14

Data: 17.04.2003

Provvedimento: Legge

Numero: 81

Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n.23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.83 del 18.04.2003

15

Data: 3.2.2003

Provvedimento: Direttiva del Ministero delle Attività produttive

Numero: nessuno

Descrizione: Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2003, n. 388 (legge finanziaria 2001), per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative

Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.102 del 05.05.2003

16

Data: 31.1.2003

Provvedimento: Deliberazione CIPE

Numero: 6

Descrizione: Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005

Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.116 del 21.5.2003

17

Data: 23.04.2003

Provvedimento: Decreto legislativo

Numero: 115

Descrizione: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n.121 del 27.05.2003

18

- **Data:** 30.05.2003
- **Provvedimento**: Legge Costituzionale
- **Numero:** 1
- **Descrizione:** Modifica dell'art. 51 della Costituzione.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2003

19

- **Data:** 30.05.2003
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero delle attività produttive
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Ripartizione del Fondo per gli interessi agevolati alle imprese, di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2003

20

- **Data:** 21.05.2003
- **Provvedimento:** Provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Programma-obiettivo per la promozione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di rete.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.138 del 17.06.2003

21

- **Data:** 23.05.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del decreto n. 30952 del 18 aprile 2002. (decreto n. 32388)
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.139 del 18.06.2003

22

- **Data:** 11.04.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Rideterminazione del cofinanziamento statale a fronte FSE e FESR, del Programma operativo nazionale – periodo 2000/2006- "Sviluppo Imprenditoriale locale" inserito nel QCS obiettivo 1, per le annualità 200, 2001 e 2002, ai sensi della legge 183/1987. (decreto n. 6/2003
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.141 del 20.06.2003

23

- **Data:** 10.03.2003
- **Provvedimento:** Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.144 del 24.6.2003

24

- **Data:** 27.05.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 in favore delle imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti. (Decreto n. 32411)
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.147 del 27.06.2003

STRUMENTI FINANZIARI

25

- **Data:** 11.04.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanzeMinisteriale
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei Programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 1, 2000/2006, per l'annualità 2003. (decreto n. 5/2003)
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.140 del 19.6.2003

26

- **Data:** 15.04.2003
- **Provvedimento**: Accordo dell'Agenzia del demanio
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Schema di accordo tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale: patti territoriali e contratti di programma. Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.114 del 19.05.2003

DECENTRAMENTO

27

- **Data:** 05/06/2003
- **Provvedimento:** Legge
- **Numero:** 131
- **Descrizione:** *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001*
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 132 del 10/06/2003

STRUZIONE

1

- **Data:** 21.5.2003
- **Provvedimento**: Decreto Presidenziale Regione Siciliana
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Criteri per l'erogazione del buono scuola e degli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.25 del 30.5.2003

2

- **Data:** 10.6.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione del Consiglio regionale della Basilicata
- **Numero:** 649
- **Descrizione:** L. R. n. 21/1979 – Piano Regionale per il diritto allo studio 2003/2004 e dell'offerta formativa integrata – Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.42 del 18.6.2003

3

- **Data:** 20.6.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale del Piemonte
- **Numero:** 10
- **Descrizione:** Esercizio del diritto alla libera scelta educativa
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.26 del 26.6.2003

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

4

- **Data:** 24.3.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale del Molise
- **Numero:** 11
- **Descrizione:** Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002 n. 5, ad oggetto: "Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale".
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.7 del 1.4.2003

5

- **Data:** 26.3.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale del Molise
- **Numero:** 12
- **Descrizione:** Istituzione della giornata regionale del disabile
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.7 del 1.4.2003

6

- **Data:** 14.3.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
- **Numero:** 567
- **Descrizione:** Contributo regionale per tirocini di formazione ed orientamento presso uffici giudiziari. Approvazione convenzione quadro
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.38 del 15.4.2003

7

- **Data:** 4.4.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
- **Numero:** 942
- **Descrizione:** Nuove direttive sulle procedure per lo svolgimento degli esami nei percorsi dell'IFTS
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.41 del 25.4.2003

8

- **Data:** 9.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
- **Numero:** 1339
- **Descrizione:** Accreditamento degli Organismi di formazione. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dell'attività di audit esterno. Modifica D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n. 53 del 3.6. 2003

9

- **Data:** 24.3.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna
- **Numero:** 483
- **Descrizione:** Procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale:apertura dei termini per la presentazione delle domande
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.49 del 7.4.2003

10

- **Data:** 26.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna
- **Numero:** 924
- **Descrizione:** Percorso formativo a sostegno della qualificazione dell'assistenza familiare privata a domicilio
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.83 del 11.6.2003

11

- **Data:** 29.4.2003
- **Provvedimento**: Regolamento Regione Calabria
- **Numero:** 6
- **Descrizione:** Regolamento di attuazione – Comma 3°, art. 3 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 15
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del 30 .4.2003

12

- **Data:** 12.3.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Regione Abruzzo
- **Numero:** 186
- **Descrizione:** Protocollo d'intesa interistituzionale per l'attuazione dell'obbligo formativo nella Regione Abruzzo
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.13 del 7.5.2003

13

- **Data:** 7.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7305
- **Descrizione:** Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2003, Formazione Continua, Misure D1- D2 Quadro
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.20 del 12.5.2003

14

- **Data:** 23.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia
- **Numero:** 7/13083
- **Descrizione:** Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, delle "Linee guida per la gestione dei processi" relative al requisito A1 e dell'"Elenco dei requisiti e indicatori" a seguito della prima fase di sperimentazione attuata in applicazione della d.g.r. n. 6251 dell' 1 ottobre 2001 e del d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002.
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 1 del 3 .6.2003

15

- **Data:** 26.5.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Direttore generale della Regione Lombardia
- **Numero:** 8498
- **Descrizione:** Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, finalizzate all'accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 1 del 3 .6.2003

16

- **Data:** 27.5.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Direttore generale della Regione Lombardia
- **Numero:** 8565
- **Descrizione:** Approvazione della modulistica per l'invio on-line delle informazioni richieste, l'inoltro della scheda di accreditamento e della domanda di accreditamento da parte degli enti che erogano formazione e orientamento in Lombardia
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 1 del 3 .6.2003

17

- **Data:** 4.6.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Regione Molise
- **Numero:** 630
- **Descrizione:** Regolamento per la disciplina del sistema di accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di Orientamento e Formazione Professionale – AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle richieste di accreditamento
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n. 12 del 9.6. 2003

18

- **Data:** 19.5.2003
- **Provvedimento**: Legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 9
- **Descrizione:** Disposizioni in materia di formazione di maestro nel settore alberghiero, di maestro artigiano e di tecnico del commercio
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 giugno 2003.

19

- **Data:** 12.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Toscana
- **Numero:** 436
- **Descrizione:** Accreditamento delle sedi formative e orientative – D.G.R. 198/02: direttiva per il funzionamento del sistema regionale di accreditamento, dispositivo operativo, sistema di valutazione – Modifica
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 95 al Bollettino Ufficiale del 11.6.2003

20

- **Data:** 3.6.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale delle Marche
- **Numero:** 793
- **Descrizione:** Legge regionale 46/95 – piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani – indirizzi applicativi per l'anno 2003.
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n. 54 del 20.6. 2003

21

- **Data:**
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Campania
- **Numero:** 1937
- **Descrizione:** P.O.R. Campania 2000/2006. Programma per la realizzazione di percorsi formativi relativi a figure professionali del Distretto Areonautico della Campania
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n. 27 del 23.6. 2003

22

- **Data:** 27.6.2003
- **Provvedimento**: Comunicato della Regione Siciliana
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali di formazione continua. Circolare del ministero del lavoro n. 92/2000, legge n. 236/93, art. 9
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n. 29 del 27.6. 2003

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

23

- **Data:** 20.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna
- **Numero:** 888
- **Descrizione:** Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2003-2004
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.83 del 11.6.2003

24

- **Data:** 26.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna
- **Numero:** 923
- **Descrizione:** Catalogo regionale per l'erogazione di voucher per l'alta formazione: avvio alla sperimentazione
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.83 del 11.6.2003

LAVORO

25

- **Data:** 4.4.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale del Veneto
- **Numero:** 6
- **Descrizione:** Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n.1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.36 del 4.4.2003

26

- **Data:** 14.3.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
- **Numero:** 665
- **Descrizione:** Art.2, L.R. 30 gennaio 1990, n.10. Approvazione del piano annuale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione. Anno 2003
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.38 del 15.4.2003

27

- **Data:** 14.3.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
- **Numero:** 659
- **Descrizione:** DGR n.1205 del 17.05.01 recante "Conferimento all'ente regionale Veneto Lavoro degli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili ed altre misure di politica attiva del lavoro in attuazione della Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Veneto del 17:12.2000": integrazione risorse finanziarie e modifica criteri
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.38 del 15.4.2003

28

- **Data:** 31.3.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale della Regione Autonoma Valle D'Aosta
- **Numero:** 9
- **Descrizione:** Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n.18 del 22.4.2003

29

- **Data:** 31.3.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale della Regione Autonoma Valle D'Aosta
- **Numero:** 7
- **Descrizione:** Disposizione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n.19 del 29.4.2003

30

- **Data:** 21.1.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale della Regione Autonoma Valle D'Aosta
- **Numero:** 1
- **Descrizione:** Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali del 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996. N. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino ufficiale n.26 del 28.6.2003

31

- **Data:** 21.1.2003
- **Provvedimento**: Legge regionale della Regione Autonoma Valle D'Aosta
- **Numero:** 2
- **Descrizione:** Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino ufficiale n. 26 del 28.6. 2003

32

- **Data:** 19.3.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 5
- **Descrizione:** Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.16 del 22.4.2003

33

- **Data:** 11.4.2003
- **Provvedimento**: Determinazione del dirigente settore personale della Regione Puglia
- **Numero:** 281
- **Descrizione:** L. 12.3.99, n. 68 in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili. Procedura di avviamento
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.51 del 15.5.2003

34

- **Data:** 28.4.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Regione Toscana
- **Numero:** 386
- **Descrizione:** L.R: 52/98 – attività socialmente utili: modalità attuative per il completamento della stabilizzazione occupazionale
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.21 del 21.5.2003

35

- **Data:** 10.4.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- **Numero:** 968
- **Descrizione:** Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Direzione regionale del lavoro e delle professioni. Attività programmatoria esercizio 2003
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.22 del 28.5.2003

36

- **Data:** 7.5.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- **Numero:** 0124
- **Descrizione:** Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per le azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.23 del 4.6.2003

37

- **Data:** 21.5.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- **Numero:** 0139
- **Descrizione:** Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.25 del 18.6.2003

38

- **Data:** 21.5.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- **Numero:** 0140
- **Descrizione:** Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1/1998. Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.25 del 18.6.2003

39

- **Data:** 20.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- **Numero:** 0400
- **Descrizione:** Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,11,14,15,23,40 delle legge regionale n. 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato". Approvazione
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.26 del 28.6.2003

40

- **Data:** 20.5.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche
- **Numero:** 700
- **Descrizione:** Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Marche e le amministrazioni provinciali per la realizzazione del SIRMAL (Sistema Informativo Regione Marche Lavoro)
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.52 del 13.6.2003

41

- **Data:** 16.6.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte
- **Numero:** 60-9690
- **Descrizione:** L.R. 4/8/97 n. 43. Promozione della rete delle strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili. Indirizzi per l'assegnazione e la concessione di contributi e modalità di partecipazione al bando di finanziamento
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.25 del 19.6.2003

42

- **Data:** 29.5.2003
- **Provvedimento**: Legge Regione Liguria
- **Numero:** 15
- **Descrizione:** Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.9 del 25.6.2003

STRUMENTI FINANZIARI

43

- **Data:** 14.4.2003
- **Provvedimento**: Legge Regione Piemonte
- **Numero:** 8
- **Descrizione:** Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanzaite dal Fondo sociale europeo (FSE)
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.16 del 17.4.2003

44

- **Data:** 23.4.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria
- **Numero:** 538
- **Descrizione:** P.O.R. Umbria Ob. 3 (2000 – 2006) – Disposizioni per l'accelerazione della spesa
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.20 del 14.5.2003

DECENTRAMENTO

45

- **Data:** 18.4.2003
- **Provvedimento**: Legge Regionale della Regione Lazio
- **Numero:** 12
- **Descrizione:** Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.13 del 10.5.2003

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni

relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,

disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 3.

F i n a l i t a'

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:

a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);

c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore

funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.

Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo

indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.

Art. 5
Requisiti giuridici e finanziari

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito

da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;

b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;

b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui

all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Art. 6.

Regimi particolari di autorizzazione

1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in

possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.

6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita' di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.

Art. 7.

Accreditamenti

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresi':

a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;

b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

c) le procedure per l'accreditamento;

d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia

dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.

Capo II

Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati

Art. 8.

Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:

a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;

c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.

3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari

benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.

Art. 9.

Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione

1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.

2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.

Art. 10.

Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.

Art. 11.

Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.

Art. 12.

Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito

1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle

imprese di somministrazione di lavoro:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi.

Art. 13.

Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.

2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.

4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.

5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.

8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la

costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.

Art. 14.

Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai

contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Capo III

Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico

Art. 15.

Principi e criteri generali

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui

all’articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell’articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e’ alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro e’ liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta’ di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l’obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell’articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l’ambito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilita’ dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l’integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale

deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.

Art. 16.

Standard tecnici e flussi informativi di scambio

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.

2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 17.

Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro

1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche

sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle

regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.

Capo IV
Regime sanzionatorio

Art. 18
Sanzioni penali

1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.

4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.

5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa

pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.

2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.

5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.

Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

Capo I
Somministrazione di lavoro

Art. 20.

Condizioni di liceita'

1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;

e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari

attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art. 21.

Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di

somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Art. 22.

Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.

2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.

5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di

lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione.

Art. 23.

Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta'

1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.

3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.

5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.

9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Art. 24.

Diritti sindacali e garanzie collettive

1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:

a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 25.

Norme previdenziali

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel

settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Art. 26.

Responsabilita' civile

1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.

Art. 27.

Somministrazione irregolare

1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la

prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.

Art. 28.

Somministrazione fraudolenta

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Capo II

Appalto e distacco

Art. 29.

Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi

dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

Art. 30.

Distacco

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

Art. 31.

Gruppi di impresa

1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.

2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.

Art. 32.

Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica

organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».

2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo 1676».

Titolo V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

Capo I
Lavoro intermittente

Art. 33.
Definizione e tipologie

1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.

2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a tempo determinato.

Art. 34.
Casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo'

essere altresi' concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.

3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 35.

Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;

d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Art. 36.
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.

5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.

Art. 37.

Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Art. 38.

Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi parentali.

3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36.

Art. 39.

Computo del lavoratore intermittente

1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 40.

Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva

1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere

l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e’ ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2.

Capo II
Lavoro ripartito

Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarieta’

1. Il contratto di lavoro ripartito e’ uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta’ di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta’ di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche’ di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilita’ della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e’ posta in capo all’altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilita’ di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano

l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile.

6. Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e’ disciplinato ai sensi dell’articolo 1256 del codice civile.

Art. 42.

Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro ripartito e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilita’ per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;

b) il luogo di lavoro, nonche’ il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;

c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita’ dedotta in contratto.

2. Ai fini della possibilita’ di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.

Art. 43.

Disciplina applicabile

1. La regolamentazione del lavoro ripartito e’ demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.

2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto

stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

Art. 44
Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non

preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Capo III
Lavoro a tempo parziale

Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche

con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;

d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;

e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;

f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;

g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;

h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;

i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;

j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche

clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:

1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;

k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;

l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;

m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;

n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;

o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -

1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non

costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.

3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.

4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;

p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;

q) l'articolo 7 e' soppresso;

r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a

determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;

s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.

2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;

t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo

pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.».

Titolo VI

APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

Capo I

Apprendistato

Art. 47.

Definizione, tipologie e limiti quantitativi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.

Art. 48.

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Art. 49.

Apprendistato professionalizzante

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di

qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative.

Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.

Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

Art. 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella

erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II
Contratto di inserimento

Art. 54.
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:

a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

Art. 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e' la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.

5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.

Art. 56.

Forma

1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.

2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Art. 57.

Durata

1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.

2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.

3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.

Art. 58.

Disciplina del rapporto di lavoro

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.

Art. 59.

Incentivi economici e normativi

1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di

inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).

Art. 60.

Tirocini estivi di orientamento

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.

3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

Titolo VII

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo I

Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61.

Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.

Art. 62.

F o r m a

1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.

Art. 63.

Corrispettivo

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Art. 64.

Obbligo di riservatezza

1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.

2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.

Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la

prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.

Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.

Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di

lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non

danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 71.

Prestatori di lavoro accessorio

1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 72.

Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Titolo VIII

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Capo I

Certificazione dei contratti di lavoro

Art. 75.

Finalita'

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.

Art. 76.

Organi di certificazione

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

Art. 77.

Competenza

1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Art. 78.

Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.

2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:

a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle quali

l’atto di certificazione e’ destinato a produrre effetti. Le autorita’ pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;

b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;

c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere;

d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato puo’ essere richiesta dal servizio competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita’ pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione e’ destinato a produrre effetti.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresi’ definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.

Art. 79.

Efficacia giuridica della certificazione

Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla

certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.

2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

Art. 81.

Attivita' di consulenza e assistenza alle parti

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.

Capo II

Altre ipotesi di certificazione

Art. 82.

Rinunzie e transazioni

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.

Art. 83.

Deposito del regolamento interno delle cooperative

1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle

associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.

Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino

1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18,

quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;

h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.

Art. 86.

Norme transitorie e finali

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.

2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee

attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.

3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.

5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto.

6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.

9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.

10. All’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche’ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«b-bis) chiede un certificato di regolarita’ contributiva. Tale certificato puo’ essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita’ contributiva;

b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attivita’, il nominativo

dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».

11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.

14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si

provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Repertorio Atti n. 660/C.U. del 19 giugno 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2003

Oggetto: Accordo quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dell'anno scolastico 2003-2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nonché di svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune**;**

VISTA la nota dell'11giugno 2003 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso una proposta di accordo di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18 giugno 2003, è stata esaminata una nuova proposta di accordo presentata dalle Regioni e che nel corso del medesimo incontro tecnico si è convenuto su talune modifiche al suddetto testo, mentre è stata espressa una riserva sulla proposta avanzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al punto 4, nonché sulle proposte avanzate dall'ANCI e dall'UPI ai punti 6 e 7 del citato testo;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e le Province autonome, hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, con la richiesta che il Governo si impegni a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione e che il Governo ha dichiarato di condividere;

CONSIDERATO altresì che, nella medesima seduta di questa Conferenza i Presidenti dell'ANCI e dell'UPI hanno confermato quanto gia richiesto in sede tecnica il 18 giugno relativamente al coinvolgimento degli Enti locali nelle specifiche intese da sottoscrivere negli accordi tra Regioni e Uffici scolastici regionali per l'individuazione delle modalità operative;

CONSIDERATO che su tale richiesta si è convenuto che per le materie di cui ai punti 6 e 7 della testo venga previsto che in ciascuna Regione si definiscano le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali";

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni ele Comunità montane

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;

VISTO il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Premesso che:

- a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/99 disposta dalla citata legge n. 53/03 e nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l'esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.
- che la realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l'adozione delle norme attuative sopra richiamate.
- che le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane convengono quanto segue:

1. per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:

   - individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano
     l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;
     - realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;
     - promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.
2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale - rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi - caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.
3. stabiliscono - anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa - che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:
   - avere durata almeno triennale;
   - contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
   - consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).
4. convengono sull'esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli *standard* formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.
5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati – dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate - i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi.
7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell'ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l'individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei.
8. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7, in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali.
9. convengono sull'esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi .
10. si impegnano, a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n. 53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema.
    A partire dall'anno 2003 sono stanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L.440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all'attuazione dell'obbligo formativo. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del citato Dicastero alle Regioni Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegnano a incrementare progressivamente negli anni suc-

cessivi al 2003 le risorse messe a disposizioni dalle Regioni per consentire la piena attuazione del presente accordo; il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

11. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l'impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.
12. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei percorsi sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Roma, 19 giugno 2003

Il Segretario

f.to Carpino

Il Presidente

f.to La Loggia

L'"Osservatorio Istituzionale e Normativo" rappresenta uno strumento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell'affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dall'Area Studi Istituzionali e Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tecnica dell'Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell'Istituto (istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa selezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche dedicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività dell'Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

L'area SIN dell'ISFOL, invita ad esprimere suggerimenti volti ad individuare ulterirori fonti informative di particolare interesse (autori, collane, case editrici, fonti internet, ecc.)

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede anche la divulgazione di "numeri monografici", destinati ad approfondire singole tematiche.